



CORTE DEI CONTI

COLLEGIO PER IL
CONTROLLO SULLE SPESE ELETTORALI
PER LA SARDEGNA

Ex. L.R. n.1 del 27.01.1994

REFERTO

Sulle spese elettorali dei partiti, gruppi o movimenti che hanno presentato liste di candidati alle elezioni tenute il 24 febbraio 2019 per il rinnovo del Consiglio regionale della Sardegna



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

COLLEGIO PER IL CONTROLLO SULLE SPESE ELETTORALI PER LA SARDEGNA Ex. L.R. n.1 del 27.01.1994

Componenti:

Cons. Maria Elisabetta LOCCI

Cons. Valeria MISTRETTA

Cons. Lucia d'AMBROSIO

Struttura di supporto al Collegio

Dott.ssa Barbara BORGHERO

Dott.ssa Annalisa LOMBARDINI

Sig.ra Maria Luisa MANCA

DELIBERAZIONE

Il Collegio di controllo sui consuntivi relativi alle elezioni per il rinnovo del Presidente e del Consiglio regionale della Sardegna, tenutesi in data 24 febbraio 2019, costituito dal Presidente dott.ssa Maria Elisabetta Locci, dal Consigliere dott.ssa Valeria Mistretta e dal Consigliere dott.ssa Lucia d'Ambrosio;

VISTA la legge regionale 27 gennaio 1994, n. 1;

VISTI gli articoli 7, 8, 11, 12 e 14 della legge 10 dicembre 1993 n. 515, come richiamati dalla L.R. 27 gennaio 1994, n. 1;

VISTO l'art. 14 bis del decreto-legge n. 149 del 28 dicembre 2013, convertito con legge n. 13 del 21 febbraio 2014;

VISTA la legge 6 luglio 2012, n. 96;

VISTE le deliberazioni n. 85 e n. 106, rispettivamente dell'8 aprile 2019 e del 14 maggio 2019 del Consiglio di Presidenza, con le quali sono stati nominati i componenti del Collegio per il controllo sulle spese elettorali concernenti le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale per la Sardegna, tenutesi il 24 febbraio 2019;

VISTA la nota del Presidente della Corte d'Appello di Cagliari- Ufficio elettorale, prot. n. 10199 del 10 luglio 2019, con la quale sono stati comunicati i dati relativi alle formazioni politiche che hanno partecipato alle elezioni per il rinnovo del Presidente e del Consiglio regionale della Sardegna;

VISTE le note con le quali le formazioni politiche, presenti alla suddetta consultazione elettorale, hanno inviato i consuntivi sulle spese e fonti di finanziamento;

VISTE le note istruttorie formulate dal Collegio e la documentazione pervenuta in risposta;

VISTO il verbale della riunione del 15 giugno 2020, con il quale il Collegio ha prorogato, in conformità al disposto dell'art. 12, comma 3 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, di tre mesi il termine per la conclusione dei controlli;

RITENUTO che i controlli affidati a questo Collegio sui rendiconti presentati dalle formazioni politiche partecipanti alle elezioni possono dichiararsi conclusi

DELIBERA

di approvare il Referto, che si allega alla presente delibera, sui consuntivi relativi alle spese sostenute per la campagna elettorale e alle fonti di finanziamento delle formazioni politiche che hanno partecipato alle elezioni per il rinnovo del Presidente e del Consiglio regionale della Sardegna, tenutesi in data 24 febbraio 2019;

Dichiara conclusa l'attività di controllo del Collegio;

Dispone la trasmissione della presente deliberazione con allegato il Referto finale al Presidente del Consiglio regionale della Sardegna.

Copia della presente deliberazione, corredata del Referto finale, sarà altresì trasmessa al Presidente, al Consiglio di Presidenza e al Segretario generale della Corte dei conti.

Dispone, ai sensi del comma 3-bis, dell'art. 12 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, introdotto dall'art. 11 della legge 6 luglio 2012, n. 96, la pubblicazione del Referto sul sito istituzionale web della Corte dei conti.

Così deliberato in Cagliari, nella Camera di consiglio dell'11 agosto 2020.

f.to Pres. Maria Elisabetta LOCCI

f.to Cons. Valeria MISTRETTA

f.to Cons. Lucia d'AMBROSIO

Depositata in Segreteria il 12 agosto 2020

1. PREMESSA

Il presente referto è redatto ai sensi della L.R. 27 gennaio 1994, n. 1 recante *Norme per la disciplina, la trasparenza e il contenimento delle spese per la campagna elettorale nelle elezioni per il Consiglio regionale*, il quale articolato normativo richiama - ai fini del controllo da eseguirsi sui conti consuntivi delle spese sostenute dai partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati nella campagna elettorale, e delle relative fonti di finanziamento, per le elezioni per il rinnovo del Presidente e del Consiglio regionale della Sardegna - le disposizioni dettate dagli articoli nn. 7 (commi 2, 3, 4, 6 e 7), 8, 11, 12 e 14 della legge 10 dicembre 1993 n. 515 (cfr. art. 3 L.R. citata).

Sia la normativa statale che quella regionale mirano a rendere trasparenti i contributi e le spese, ricevuti e sostenute, vuoi dai candidati, vuoi dai gruppi politici latamente intesi, obiettivo che il Legislatore si è prefisso di raggiungere attraverso la predisposizione di cautele, limiti, e controlli, tra i quali quello intestato al Collegio di controllo, insediato presso la Corte dei conti.

In tale quadro di riferimento, la L.R. 27 gennaio 1994, n. 1, all'art. 2, recante *Limiti alle spese elettorali dei partiti o movimenti* ha stabilito che le spese sostenibili da *ciascun partito, movimento o raggruppamento di candidati, partiti o movimenti che si presenta con una propria lista nelle elezioni del Consiglio regionale*, escluse le spese di cui al comma 2 dell'articolo 7 della legge n. 515/1993 (ovvero le spese per la propaganda elettorale), non possono *superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di lire 200 per il numero complessivo degli abitanti delle circoscrizioni elettorali provinciali e della circoscrizione elettorale regionale nelle quali la lista è presente*.

La previsione differisce dalle omologhe statuizioni contenute nella normativa nazionale, sia con riferimento all'importo previsto (lire 200, pari a € 0,10), sia avuto riguardo alla platea presa a riferimento per il calcolo di tetto di spesa.

Difatti, nel corso degli anni, le leggi nazionali succedutesi in materia hanno elevato il limite originariamente fissato, portandolo ad un euro, mentre il calcolo viene operato considerando gli iscritti nelle liste elettorali, e non i residenti nella circoscrizione.

Inoltre, va rilevato come non sia stato previsto alcun adeguamento nel tempo dell'indicato "moltiplicatore" (ovvero l'importo di € 0,10), non essendo contemplato alcun meccanismo di automatica indicizzazione, presente per contro nella normativa statale (cfr. per tali aspetti, l'art. 10 della legge n. 515/1993 come modificata dalle leggi n. 157/1999 e n.

156/2002; legge n. 43 del 23 febbraio 1995, art. 5, come sostituito dall'art. 2 della legge 156/2002).

In conformità alle disposizioni nazionali, invece, il richiamo alla legge statale n. 515/1993, effettuato dalla L.R. n. 1/1994, comporta che l'attività di controllo dei consuntivi delle spese elettorali dei gruppi politici sia demandata ad un apposito Collegio, istituito ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge richiamata presso la Corte dei conti, il quale, una volta ricevuti i conti consuntivi, provvede a verificare il rispetto dei termini per la presentazione della documentazione e, successivamente, procede all'esame della stessa al fine di accertare la legittimità e la conformità della spesa sostenuta e dei finanziamenti ricevuti alle disposizioni normative.

A norma dell'art. 12 della legge n. 515/1993, come modificato dall'art. 14 bis del decreto-legge n. 149 del 28 dicembre 2013, convertito con modificazioni nella legge n. 13 del 21 febbraio 2014, i consuntivi devono essere inviati direttamente alla Corte dei conti, mentre per l'innanzi dovevano essere trasmessi al Consiglio regionale.

Ai sensi di legge, il termine per il deposito dei consuntivi è fissato in quarantacinque giorni dall'insediamento del Consiglio regionale, mentre le operazioni di controllo demandate al Collegio devono concludersi nel termine di sei mesi dalla presentazione dei consuntivi medesimi, salva la possibilità di stabilire *un termine ulteriore, comunque non superiore ad altri tre mesi* (cfr. art. 12, commi 1 e 3 della legge n. 515/1993).

Dette operazioni consistono, in linea generale, nella verifica della conformità a legge delle relative fonti di finanziamento e delle spese sostenute, nonché della regolarità della documentazione prodotta a giustificazione delle spese stesse.

In particolare, viene riscontrata la rispondenza delle spese sostenute alle sei tipologie indicate nei commi 1 e 2 dell'art. 11 della legge n. 515 del 1993, contraddistinte dall'inerenza delle spese medesime ai fini elettorali.

All'esito dell'attività di verifica, la Corte dei conti provvede a riferire gli esiti del controllo al Presidente del Consiglio regionale, procedendo, altresì, a pubblicare il Referto sul proprio sito internet (cfr. art. 12, comma 3 bis della legge n. 515 del 1993, introdotto dall'art. 11, comma 3 lett. b), della legge n. 96 del 6 luglio 2012).

2. L'ATTIVITÀ DEL COLLEGIO.

Il Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, con deliberazione n. 85, dell'8 aprile 2019, ha nominato i componenti del Collegio per il controllo sulle spese elettorali concernenti le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale per la Sardegna, che si sono svolte il 24 febbraio 2019 e, con successiva deliberazione, n. 106 del 14 maggio 2019, ha proceduto alla sostituzione di uno dei componenti in precedenza nominati con un componente supplente, già sorteggiato.

Il Collegio, composto dai Consiglieri M. Elisabetta Locci, Valeria Mistretta e Lucia d'Ambrosio, quali componenti effettivi, si è insediato in data 23 maggio 2019.

Constatato che soltanto tre gruppi politici partecipanti alle elezioni avevano depositato il consuntivo delle entrate e spese elettorali, si è deciso di procedere con la previa acquisizione di alcuni dati indispensabili, in particolare il nominativo e l'indirizzo dei legali rappresentanti dei partiti e delle liste che hanno partecipato alla competizione.

A tali fini, è stata svolta una preliminare attività istruttoria, tesa ad appurare sia la data ufficiale d'insediamento del Consiglio regionale, sia l'elenco dei partiti, liste, e movimenti partecipanti alle elezioni, con indicazione dei nominativi, dati anagrafici e indirizzo dei rappresentanti legali dei medesimi, tenuti alla rendicontazione di cui si è detto.

Il Segretario generale della Presidenza del Consiglio regionale, con nota del 25 giugno 2019, ha comunicato la data di insediamento ufficiale del Consiglio, coincidente con la prestazione di giuramento dei consiglieri eletti, a norma di quanto disposto dall'art. 23 dello Statuto speciale della Sardegna e, in sua attuazione, dall'art. 1 del Regolamento interno del Consiglio.

Più complessa e articolata è stata l'istruttoria diretta ad appurare l'elenco dei gruppi politici partecipanti alla competizione elettorale e, vieppiù, dei loro rappresentanti legali o, comunque, dei soggetti tenuti a rendere il conto consuntivo.

Poiché le richieste di notizie formulate all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale non hanno consentito di acquisire alcuni dati fondamentali per l'attività di controllo, ci si è

rivolti al Presidente della Corte d'Appello -Ufficio Centrale Elettorale-, il quale ha prontamente trasmesso la documentazione relativa alla presentazione delle liste in suo possesso (cfr. nota del 10 luglio 2019).

Peraltro, anche tale documentazione non ha portato ad un'agevole individuazione dei soggetti tenuti a rendere il conto, o al reperimento di indirizzi cui rivolgere le richieste di deposito del conto medesimo.

Difatti, nessun partito/lista aveva indicato un indirizzo di posta elettronica certificata (ad eccezione della lista MELONI), mentre non appariva chiaro, in diversi casi, chi fosse il rappresentante legale del partito, essendosi provveduto al deposito, presso l'Ufficio elettorale, del contrassegno e della lista elettorale ad opera di un referente/rappresentante regionale.

Conseguentemente il Collegio (cfr. verbali delle sedute del 18 e 25 luglio 2019), ha deciso di provvedere alla notifica della richiesta di deposito, sia al Presidente o al Segretario del partito, laddove presenti, sia al referente/rappresentante regionale.

Peraltro, non essendo indicati in alcuni casi né la residenza/domicilio privato del rappresentante legale/presidente, né la sede fisica del partito/movimento, si è ritenuto di dover ricorrere all'ausilio del Comando Carabinieri, al fine di acquisire i necessari dati per procedere alla notifica dell'intimazione per il deposito del conto.

Per gli altri gruppi, per i quali erano presenti i dati relativi al domicilio/residenza dei rappresentanti legali o referenti regionali, ovvero dei Presidenti o Segretari, si è deciso di procedere alla plurima notifica, a mezzo ufficiale giudiziario, nei confronti dei soggetti individuati per ciascuna lista/movimento.

Nel corso della riunione del 25 luglio 2019 è stato inoltre appurato che in due casi, ovvero per i movimenti "Giovani Sardi con Massimo ZEDDA" e "Sardegna di Ines PISANO", al deposito del contrassegno elettorale non aveva fatto seguito la presentazione della lista dei candidati, di talché il Collegio si è determinato a non svolgere attività istruttoria, in applicazione del disposto di cui all'art. 12, comma 1, della legge n. 515/1993.

All'esito della descritta attività sono stati acquisiti tutti i conti (sui tempi di presentazione degli stessi si darà conto nella parte del presente referto relativa agli esiti dell'esame dei singoli elaborati), l'ultimo dei quali, relativo al gruppo "Energie per l'Italia" è

stato depositato in data 26 novembre 2019. Nel caso specifico, la notifica, effettuata in un primo momento al solo rappresentante regionale, che non aveva provveduto al ritiro dell'atto, è stata ripetuta, come convenuto nella riunione del Collegio del 30 settembre 2019, al Segretario Nazionale del Movimento, non essendo nota la sede legale del partito, e al rappresentante regionale, previo interessamento dei Carabinieri, per l'esatta individuazione del domicilio del medesimo.

Nel corso dell'istruttoria, in data 12 settembre 2019, si è proceduto all'audizione del dr. Raimondo IBBA, quale rappresentante legale del Partito Socialista, aderente alla coalizione "CRISTIANO POPOLARI SOCIALISTI", il quale aveva formulato richiesta "di essere personalmente sentito", ai sensi degli articoli 14 e 18 della L.689/1981.

Il Collegio, nella seduta del 23 aprile 2020, in aderenza ai principi espressi in precedenza (cfr. referto sulle spese elettorali del 4 giugno 2015, prot. N. 133/CSE), ha ritenuto che il termine di 45 giorni dall'insediamento del Consiglio regionale, che l'art. 12, comma 1, della legge n. 515/1993 assegna per l'adempimento dell'obbligo di rendicontazione, non abbia natura perentoria ma ordinatoria, dovendosi ritenere che la fattispecie di omessa presentazione del conto, cui consegue l'applicazione della sanzione, si concretizzi *quando, spirato il predetto termine di 45 giorni, il soggetto obbligato non ottemperi all'intimazione che il Collegio gli rivolga, assegnando un ulteriore termine ultimativo.*

Nel caso, tale fattispecie non si è verificata.


Infine, nella seduta del 15 giugno 2020 il Collegio ha valutato che il termine di sei mesi, previsto dall'art. 12, comma 3, della legge n. 515/93 per la conclusione dei controlli, e decorrente dal 26 novembre 2019, data in cui ha avuto luogo l'ultimo deposito, è venuto a scadenza il 26 maggio 2020.

Peraltro, in ragione della gravità dell'emergenza epidemiologica derivata dalla diffusione del virus COVID-19, ha preso atto delle misure che hanno interessato lo svolgimento dell'attività giudiziaria e dell'attività di controllo rimesse alla Corte dei conti (cfr., in particolare, decreti-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, e 8 aprile 2020, n. 23), nonché del sostanziale blocco di tutta una serie di attività (c.d. lockdown), che ha interessato il Paese per circa due mesi, ai fini di contenimento dell'epidemia.

Di conseguenza, preso atto dello stato delle istruttorie, e delle difficoltà derivate dalle suindicate circostanze, evidenziate anche da diversi rappresentanti degli schieramenti elettorali, ha deciso di fissare il termine del 26 agosto 2020 per il completamento delle attività di controllo di propria competenza, data la possibilità di disporre di una proroga di tre mesi per il completamento delle operazioni, prevista dall'art. 12 della legge n. 515/93.

Di seguito si riporta un grafico che evidenzia in maniera immediata l'attività sopra descritta.

Grafico 1 - Attività del Collegio



3. SOGGETTI TENUTI AL DEPOSITO DEL CONTO E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE.

In ordine al primo aspetto, va osservato che l'obbligo del deposito del conto grava su tutte le formazioni politiche che hanno partecipato effettivamente alla campagna elettorale (con esclusione delle formazioni per le quali abbia avuto luogo il deposito del contrassegno non seguito da un'effettiva competizione elettorale).

A siffatto adempimento sono tenuti non soltanto partiti e movimenti, *vale a dire entità generalmente dotate di struttura ed organizzazione e presenti sul territorio, ma anche liste e gruppi di*

candidati, entità politiche prive di stabile organizzazione e di specifica struttura, costituiti in vista e per l'occasione dell'elezione di cui si tratta, tra le quali rientra anche il caso della presentazione di una lista formata da un unico candidato (cfr. al riguardo Corte di Cassazione, sentenza Sezione I, n. 20120 del 18 settembre 2006).

Tale ultima circostanza, ovvero l'essere la lista formata da un unico candidato, non esime la formazione politica che lo esprime dall'obbligo di presentare comunque il rendiconto delle spese elettorali sostenute, ancorché per ipotesi coincidente con quello che il singolo candidato è tenuto a presentare al Collegio regionale di garanzia elettorale, istituito presso le Corti d'Appello (artt. 7 13, e 14 della legge n. 515 del 1993), in ragione delle diverse competenze attribuite ai distinti organi di controllo, e al differente oggetto del conto.

Venendo all'esame dei termini, va osservato, in primo luogo, che il Consiglio regionale, eletto il 24 febbraio 2019, si è insediato ufficialmente il 4 aprile 2019. Da tale data inizia a decorrere il termine di 45 giorni, fissato dall'art. 12 della Legge n. 515/93, per la presentazione del consuntivo alla Corte dei conti. Pertanto, il termine ultimo è maturato il giorno 20 maggio 2019. Entro detto termine solo tre formazioni politiche hanno depositato il proprio consuntivo ma, come si è visto in precedenza, si è ritenuto di ascrivere al termine così fissato natura ordinatoria.

In ogni modo, tutti i gruppi politici hanno provveduto al deposito del conto nei termini perentori assegnati dal Collegio con apposita nota istruttoria, adottata per ogni singola formazione politica, e recante l'espressa contestazione per il mancato deposito, ai sensi degli articoli 14 e 18 della legge n. 689/1981, e l'avvertenza di applicazione dell'apposita sanzione in ipotesi di mancato adempimento nel termine assegnato.

4. CRITERI SEGUITI NELL'ESAME DEI CONTI

È stato necessario, prima di tutto, fissare l'arco temporale di riferimento per considerare come afferenti la campagna elettorale i finanziamenti ricevuti e le spese sostenute dalle formazioni politiche nelle consultazioni per il rinnovo del Consiglio regionale, in ragione del disposto di cui all'art. 12, comma 1bis della legge n. 515/1993, introdotto dalla lettera a) del comma 3 dell'art. 11, L. 6 luglio 2012, n. 96, il quale ha previsto che *il periodo della campagna elettorale si intende compreso fra la data di convocazione dei comizi elettorali e il giorno antecedente lo svolgimento della consultazione.*

Nel caso in esame, la convocazione dei comizi elettorali è avvenuta con decreto del Presidente

della Regione Sardegna adottato con prot. n. 25114 del 28.12.2018. Detto decreto è stato, peraltro, pubblicato sul B.U.R.A.S il 10.01.2019.

Al riguardo il Collegio di controllo ha ritenuto che, ai fini della sicura riferibilità della spesa alla consultazione elettorale, il periodo da prendere in considerazione fosse quello avente come inizio la data di indizione dei comizi elettorali, e come termine la data del giorno precedente lo svolgimento delle elezioni regionali (ossia il 23 febbraio 2019).

Peraltro, in considerazione degli usi commerciali e dei tempi occorrenti per il pagamento delle fatture emesse il Collegio, nella seduta del 23 aprile 2020, ha altresì deliberato di fare salva una differente valutazione, in ordine alla singola spesa o finanziamento, ancorché effettuati o ricevuti al di fuori degli indicati limiti temporali, qualora dalla documentazione esibita fosse possibile appurare l'inerenza degli stessi alle consultazioni elettorali.

Ciò anche alla luce del disposto di cui all'articolo 21, comma 4, lett. a), del D.P.R. 633/72, il quale consente l'emissione di fatture differite per le prestazioni di servizi (di talché un documento come la c.d. "fattura proforma", contenente la descrizione dell'operazione, la data di effettuazione e gli identificativi delle parti contraenti, potrebbe essere idoneo a supportare il differimento dell'emissione della fattura, anche elettronica; in tal caso l'emissione dovrebbe avvenire entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni).

Per ciò che attiene al contenuto del consuntivo, va osservato che lo stesso deve riportare sia i finanziamenti ricevuti, sia le spese sostenute.

L'obbligo di rendimento del conto, rimesso ai soggetti politici, va assolto anche nel caso in cui non sia stato ricevuto alcun finanziamento, né sia stata sostenuta alcuna spesa, attraverso la presentazione di una dichiarazione negativa di spesa.

Sul versante **delle fonti di finanziamento** (art. 12, comma 1, della legge n. 515 del 1993), il Collegio ha ritenuto che, qualora il rendicontante dichiari tra le proprie fonti di finanziamento di aver utilizzato esclusivamente mezzi propri, cioè attingendo a fondi del proprio bilancio, tale dichiarazione sia sufficiente a dare prova della totale copertura delle spese (Cass. n. 1352 del 18 febbraio 1999).

In relazione, sempre, alle fonti di finanziamento, il Collegio ha esaminato il disposto introdotto dall'art. 1, comma 11, della legge n. 3 del 9 gennaio 2019, nella parte in cui, premesso che *con l'elargizione di contributi in denaro complessivamente superiori nell'anno a euro 500 per soggetto erogatore, o di prestazioni o altre forme di sostegno di valore equivalente per soggetto erogatore, a partiti*

o movimenti politici s'intende prestato il consenso alla pubblicità dei dati da parte dei predetti soggetti erogatori, ha fatto divieto ai partiti o movimenti politici di ricevere contributi, prestazioni gratuite o altre forme di sostegno a carattere patrimoniale, in qualsiasi modo erogati, ivi compresa la messa a disposizione con carattere di stabilità di servizi a titolo gratuito, da parte di persone fisiche o enti che si dichiarino contrari alla pubblicità dei relativi dati. La disposizione ha previsto, poi, particolari forme di registrazione dei contributi ricevuti, attraverso l'annotazione in apposito registro, numerato progressivamente e firmato su ogni foglio dal rappresentante legale o dal tesoriere, custodito presso la sede legale del partito o movimento politico, contenente l'identità dell'erogante, l'entità del contributo o il valore della prestazione o della diversa forma di sostegno e la data dell'erogazione, e particolari forme di pubblicità, fatta eccezione per le attività a contenuto non commerciale, professionale o di lavoro autonomo di sostegno volontario all'organizzazione e alle iniziative del partito o movimento politico, fermo restando per tutte le elargizioni l'obbligo di rilasciarne ricevuta, la cui matrice viene conservata, per finalità di computo della complessiva entità dei contributi riscossi dal partito o movimento politico.

Si è ritenuta non applicabile la norma alla tornata elettorale in esame, sia in quanto entrata in vigore, nella originaria formulazione, il 30 gennaio 2019, ovvero dopo la convocazione dei comizi elettorali, sia perché oggetto di modifica ad opera dell'art. 43, comma 3, lett. a), D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, di talché il testo della disposizione, nella sua finale conformazione, può dirsi in vigore solo dal 30 giugno 2019 (cfr. seduta del 23 aprile 2020).

Per contro, è stata data applicazione, in ipotesi di finanziamento da parte di privati ai partiti, alle disposizioni di cui agli artt. 7 della legge n. 195 del 1974, e 4 della legge n. 659 del 1981.

La prima disposizione ha previsto, nel caso di contributi erogati da società, l'obbligo di iscrizione in bilancio, previa apposita deliberazione societaria relativa alla contribuzione, stabilendo, al comma 3, che *"chiunque corrisponde o riceve contributi in violazione dei divieti previsti nei commi precedenti, ovvero, trattandosi delle società di cui al secondo comma, senza che sia intervenuta la deliberazione dell'organo societario o senza che il contributo o il finanziamento siano stati regolarmente iscritti nel bilancio della società stessa, è punito, per ciò solo, con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa fino al triplo delle somme versate in violazione della presente legge"*.

Ai sensi dell'art. 4 della legge n. 659 del 1981, come modificato dall'art. 11, 1° comma, della legge n. 96 del 2012, è necessaria la c.d. dichiarazione congiunta del soggetto erogante e del ricevente, per i contributi superiori a €. 5.000,00.

Peraltro, il D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito nella legge 21 febbraio 2014 n. 13, all'art. 5, comma 3, ha stabilito che *“Ai finanziamenti o ai contributi erogati in favore dei partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4, che non superino nell'anno l'importo di euro 100.000, effettuati con mezzi di pagamento diversi dal contante, che consentano di garantire la tracciabilità dell'operazione e l'esatta identità dell'autore, non si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni”*, così parzialmente derogando alla presentazione della *“dichiarazione congiunta”* (che rimane ferma per le donazioni in contante). Delle citate disposizioni si è tenuto conto al fine di appurare la regolarità delle fonti di finanziamento, di talché la mancata allegazione della deliberazione societaria, o della documentazione relativa alla registrazione nelle scritture contabili della società del contributo elargito, o, almeno, della dichiarazione dell'amministratore circa la sussistenza dei prescritti requisiti, ha reso necessaria una specifica attività istruttoria.

Sul **versante delle spese** è stato considerato, in primo luogo, il limite di spesa complessivo ammissibile, calcolato ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 1/1994, ovvero tenuto conto del numero degli abitanti delle circoscrizioni elettorali in cui la lista è stata presentata, moltiplicato per lire 200, ossia € 0,10.

Al riguardo, va da subito precisato che nessun movimento politico ha sostenuto spese in misura maggiore del limite complessivo ammissibile, corrispondente a euro €. 170.242,37.

È stato, poi, verificato che la tipologia della spesa sostenuta rientrasse tra quelle indicate dall'art. 11, comma 1, della legge n. 515 del 1993, espressamente richiamato dalle disposizioni regionali, considerando inerenti quelle relative a: 1) produzione, acquisto o affitto di materiali e mezzi per la propaganda; 2) distribuzione e diffusione dei materiali e mezzi per la propaganda; 3) distribuzione e diffusione dei materiali e mezzi per la propaganda, compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, cinema e teatri; 4) organizzazione di manifestazioni di propaganda in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo; 5) stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, autenticazione delle firme, espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali; 6) personale utilizzato, e ogni altra prestazione o servizio inerente la campagna elettorale.

Tali spese, limitatamente all'arco temporale preso a riferimento, sono state ritenute ammissibili per intero.

Per ciò che attiene alle spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno,

telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi, il secondo comma dell'art. 11, ha previsto che le stesse siano calcolate in misura forfettaria, *in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate*, non specificando chiaramente se tale percentuale sia riferita alle sole spese indicate al secondo comma, ovvero a tutte le spese elettorali (ivi comprese quelle di cui al comma 1).

Al riguardo il Collegio di controllo, in aderenza alle recenti interpretazioni degli altri Collegi, ha stabilito di ritenere le spese di cui al comma 2 ammissibili per l'intero, se supportate da idonea documentazione, atta a comprovare la riferibilità delle stesse alla sola consultazione elettorale, e purché rientranti nell'arco temporale di riferimento. Ha ritenuto, pertanto, necessaria l'allegazione al rendiconto della relativa documentazione contabile, riportante la tipologia di prestazione e/o servizio reso e la data di pagamento.

Nell'ambito delle proprie competenze, il Collegio di controllo ha chiesto l'esibizione della documentazione giustificativa delle spese, dovendosi procedere, nell'ipotesi di non ammissibilità delle stesse, alla rettifica dei dati esposti nel rendiconto finale, con conseguente predisposizione, ad opera della formazione politica interessata, di un nuovo consuntivo debitamente corretto.

Qualora le carenze documentali rilevate non siano state superate, ne verrà fatta espressa menzione nel corpo del presente referto.

Vanno, infine, ricordate in sintesi le sanzioni previste per la violazione delle norme in materia di spese elettorali (art. 15, commi 13, 14, 15 della legge n. 515 del 1993).

Vengono, dunque in rilievo, la sanzione pecuniaria amministrativa per l'omessa presentazione del rendiconto, determinata nel suo preciso ammontare dall'art. 15, comma 14, della legge n. 515 del 1993 e la sanzione applicabile per la mancata indicazione delle fonti di finanziamento (art. 15, comma 15).

Da ultimo, il comma 16, art. 15 cit., ha disposto che, in caso di superamento dei limiti di spesa previsti dall'art. 10, venga applicata dal Collegio una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà e non superiore al triplo dell'importo eccedente il limite previsto.

Dall'esame dei consuntivi non sono emerse situazioni tali da determinare l'applicazione di sanzioni.

5. CONTROLLI EFFETTUATI SUI SINGOLI CONSUNTIVI E RELATIVI ESITI - RELAZIONI SINTETICHE.

1 LISTA "ENERGIE PER L'ITALIA - SARDEGNA" - formata da Energie per l'Italia; Alleanza Liberaldemocratica per l'Italia; Partito Liberale e Partito Repubblicano Italiano.

1/A MOVIMENTO POLITICO ENERGIE PER L'ITALIA.

Il consuntivo delle fonti di finanziamento e delle spese sostenute è stato presentato, in data 25 novembre 2019, dal Sig. Salvatore Piana, in qualità di rappresentante regionale di Energie per l'Italia, sulla base del modello predisposto ai sensi dell'art. 11 co.1 L. n. 515/1993.

Il deposito degli atti ha avuto luogo dopo una prima richiesta istruttoria, notificata a mezzo ufficiale giudiziario in data 01.08.2019 e rimasta senza esito, seguita dalla contestazione relativa al mancato deposito, ex articoli 14 e 18 della legge n. 689/1981, in data 22.10.2019.

Il rendiconto risulta, pertanto, presentato oltre l'arco temporale stabilito ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 515/93, ma nei termini da ultimo assegnati dal Collegio.

Per l'intera campagna elettorale sono state dichiarate fonti di finanziamento per complessivi euro 1.780,00 e spese per un totale pari a 468,00 euro, con un avanzo pari a euro 1.312,00.

Le fonti di finanziamento, come riscontrato dalle dichiarazioni rese e dalla documentazione depositata a corredo del conto, provengono da quote di tesseramenti e da contributi del partito nazionale "Energie per l'Italia" (per euro 1.500,00).

È stato acceso un conto corrente dedicato, intestato ad Energie per l'Italia Sardegna, ed è stato possibile appurare sia la consistenza delle entrate disponibili sia la loro effettiva inerenza alla campagna elettorale, sotto il profilo temporale.

A tale riguardo, con riferimento alla quota di finanziamento proveniente dal partito nazionale, pari a 1.500,00 euro, il Collegio ne ha ritenuto l'ammissibilità, nonostante la stessa sia stata accreditata sul conto corrente dedicato con valuta del 26.02.2019, quindi oltre il periodo della campagna elettorale come individuato, tenuto conto del suo palese collegamento con la campagna elettorale, e delle consuetudini in essere nei rapporti tra partito nazionale e regionale. I finanziamenti ottenuti sono risultati sufficienti a dare integrale copertura all'unica voce di spesa sostenuta, per la quale è stata depositata, in copia conforme all'originale, la relativa fattura.

In conclusione, l'esame degli atti, condotto nei limiti legislativi della verifica della legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, fatta salva la tardiva presentazione del conto, non ha evidenziato profili particolari di difformità rispetto alla disciplina che regola le

spese e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione prodotta.

1/B ALLEANZA LIBERALDEMOCRATICA PER L'ITALIA

Constatato il mancato adempimento all'obbligo di presentazione del consuntivo, il Collegio ha assegnato il termine del 20 settembre 2019 per il deposito del rendiconto e delle pezze giustificative.

La notificazione a mezzo UNEP della richiesta istruttoria, indirizzata al Presidente ed al Rappresentante regionale e nazionale, non è andata a buon fine, per indirizzo sconosciuto nel primo caso, ed irreperibilità del destinatario nel secondo.

Peraltro, il rappresentante regionale e nazionale del partito politico "Alleanza Liberaldemocratica per l'Italia", sig. Franco Turco, ha provveduto spontaneamente al deposito del rendiconto, acquisito agli atti del Collegio per il controllo delle spese elettorali in data 23.09.2019 (prot. n. 3924) e, dunque, oltre l'arco temporale stabilito ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 515/93.

Il rendiconto sottoscritto in originale ad opera del rappresentante regionale e nazionale del partito politico, espone entrate e spese pari a zero.

Nella seduta del 23 aprile 2020 il Collegio, acclarato che il consuntivo è stato reso e sottoscritto da soggetto autorizzato a rappresentare legalmente il movimento, ha dichiarato la regolarità della documentazione esaminata.

1/C PARTITO LIBERALE ITALIANO

Anche in tal caso, constatato il mancato adempimento all'obbligo di presentazione del consuntivo, il Collegio ha assegnato il termine del 20 settembre 2019 per il deposito del rendiconto e delle pezze giustificative.

La notificazione a mezzo UNEP della richiesta istruttoria, indirizzata al Presidente ed al Rappresentante regionale del partito, si è perfezionata in data 29.08.2019 per il primo destinatario, ed in data 06.08.2019 per il secondo.

Il Rappresentante regionale del partito, avv. Roberto Sorcinelli, ha provveduto in data 5.09.2019 a depositare il rendiconto, che è stato acquisito agli atti del Collegio per il controllo delle spese elettorali con prot. n. 3675.

Conseguentemente, può affermarsi che la presentazione del consuntivo ha avuto luogo oltre l'arco temporale stabilito ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 515/93, ma nei termini da ultimo assegnati dal Collegio.

La copia del rendiconto depositata, non sottoscritta in originale, espone entrate e spese di pari importo, per €. 2.984,00, con un avanzo pari a €. 0.

Nella dichiarazione di accompagnamento al conto è stato precisato che le fonti di finanziamento provenivano da risorse proprie del partito, e che l'intero ammontare delle spese ricadeva nella tipologia di cui alla L. 515/93, art. 11, comma 1, lett. a, ovverosia "produzione, acquisto o affitto di materiali e mezzi per la propaganda".

Peraltro, non essendo stata depositata alcuna documentazione a corredo del conto, dalla quale potesse evincersi l'apertura di un conto corrente bancario o postale dedicato o, ancora, l'avvenuto pagamento delle spese indicate, con nota istruttoria del 3.06.2020 è stata chiesta la documentazione comprovante l'effettiva spendita del denaro che si è dichiarato essere stato messo a disposizione dal partito per la campagna elettorale.

Il rappresentante regionale del partito ha trasmesso la risposta all'istruttoria, con nota prot. n. 2775 del 3.06.2020.

All'esito dell'esame della documentazione esibita è risultato che, pur non essendo stata depositata copia dell'estratto del conto corrente, all'unica spesa effettuata, giustificata con l'allegata fattura n. 203 del 1.02.2019 di €. 2.984,80, è stato fatto fronte con un bonifico eseguito dal Partito Liberale Italiano, tramite il conto corrente intestato, in Roma; da ciò si evince che non è stato aperto un conto corrente dedicato alla campagna per le elezioni del Consiglio Regionale per la Sardegna.

La spesa documentata è, peraltro, correttamente rientrante nella tipologia di cui alla L. 515/93, art. 11, comma 1, lett. a), ovverosia "produzione, acquisto o affitto di materiali e mezzi per la propaganda".

In conclusione, l'analisi complessiva del consuntivo, condotta nei limiti legislativi della verifica della legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato profili particolari di difformità rispetto alla disciplina che regola le spese e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione prodotta.

1/D PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO- PRI.

Il rappresentante regionale per la Sardegna, Dott. Giovanni Di Grezia, ha presentato, con PEC del 12.09.2019 la dichiarazione di assenza di spese elettorali. Il deposito della dichiarazione ha avuto luogo previa notifica, a mezzo ufficiale giudiziario, di apposita richiesta e della contestazione per il mancato deposito, mossa ai sensi degli articoli 14 e 18 della legge n. 689/1981 (effettuata in data 07.08.2019).

È stato, altresì, dichiarato, che il partito non aveva ottenuto e percepito alcun finanziamento e/o contributo elettorale.

Siffatta dichiarazione negativa soddisfa l'obbligo di rendicontazione.

2. FORTZA PARIS

Il consuntivo del Movimento politico, presentato in data 10 giugno 2019 e, dunque, oltre l'arco temporale stabilito ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 515/93, risulta sottoscritto dalla Sig.ra Denise CHIARI e dal Sig. Gianfranco SCALAS, in qualità, rispettivamente, di Delegato incaricato e di Presidente del partito.

Sono state dichiarate entrate, per l'intera campagna elettorale, per complessivi euro 8.547,95, e spese ammontanti a euro 8.194,35, con un avanzo pari a euro 353,60.

All'atto del deposito del consuntivo le fonti di finanziamento dichiarate non davano conto della provenienza dell'elargizione (se da persona fisica o da persona giuridica); analogamente, le spese rendicontate, non risultavano distinte secondo le tipologie di cui all'art. 11, comma 1, della Legge n. 515/93, pur essendo stati allegati, a giustificazione delle stesse, idonei documenti contabili, emessi nell'arco temporale della campagna elettorale (ad eccezione della fattura rilasciata dalla Printing Brokers, n. 9FE, del 14.03.2019), e recanti un oggetto chiaramente riferibile alle spese elettorali ammesse.

Conseguentemente, al fine di potere appurare la provenienza dell'apporto che, stando alla dichiarazione allegata al consuntivo, era costituito da elargizioni di terzi non ulteriormente individuati, il Collegio ha disposto attività istruttoria che, con plurime note, ha consentito di pervenire all'acquisizione della documentazione idonea a supportare le dichiarazioni rese dal partito sui finanziamenti.

All'esito della prima risposta, difatti, l'estratto del conto corrente bancario esibito riportava addebiti e accrediti eseguiti dal 09.02.2019 (come dichiarato) al 31.01.2020 (ultima operazione dell'intervallo temporale considerato) ma, l'ammontare degli accrediti, pari a euro 2.080,00 non giustificava i finanziamenti risultanti dal rendiconto, pari a euro 8.547,95. finanziaria alle spese, attestate in euro 8.194,35.

Di talché è stato chiesto di precisare quale fosse l'ammontare della giacenza nel conto (legato ad una carta di credito), riferita al 31 dicembre 2018, ovvero al periodo precedente il 9 febbraio 2019.

In riscontro a quanto richiesto, con pec del 13 luglio 2020, sono stati depositati gli estratti conto dal dicembre 2018 al luglio 2019, in precedenza non disponibili in ragione del passaggio del conto da Banca Prossima a Banca Intesa San Paolo.

L'esame della documentazione da ultimo prodotta ha consentito di appurare che le fonti di

finanziamento danno integrale copertura alle spese sostenute e rendicontate, e che le stesse provengono da elargizioni effettuate, nel periodo di interesse, esclusivamente da persone fisiche, salvo il contributo versato da una ditta individuale (alle prime equiparabile) per un importo pari a 300,00 euro, accreditato in data 9 gennaio 2019.

Infine, con riferimento alle spese, è stata appurata la riferibilità delle fatture alla campagna elettorale, e la loro riconducibilità alla tipologia relativa alla produzione e acquisto di mezzi per la propaganda, così come dichiarato dal rendicontante, ovvero alle spese forfettarie di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 515/1993.

Difatti, sotto il profilo temporale, il Collegio ha considerato di dover comunque ritenere l'inerenza alla competizione elettorale anche della fattura rilasciata dalla Printing Brokers, più sopra indicata, nonostante l'emissione in epoca successiva alla chiusura della competizione, tenuto conto della prassi, non inusuale, della fatturazione differita. Ciò in ragione sia dell'oggetto della medesima, sia della circostanza che tale fattura presenta gli elementi essenziali, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 633/72, per poter essere considerata formalmente regolare: trattasi di fattura elettronica il cui originale è disponibile all'indirizzo PEC o codice SDI, per la quale detto Sistema di interscambio (SDI), verifica se la fattura contiene i dati obbligatori ai fini fiscali e la correttezza dell'indirizzo PEC del cliente al quale recapitare la fattura nonché che la partita Iva del fornitore e la partita Iva o il Codice fiscale del cliente esistano davvero.

In conclusione, l'esame del rendiconto, condotto nei limiti legislativi della verifica della legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, fatta salva la sua tardiva presentazione e superate le criticità inizialmente rilevate, non ha evidenziato profili particolari di difformità rispetto alla disciplina che regola le spese e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione prodotta.

3. SARDEGNA 20VENTI

Il movimento politico SARDEGNA 20VENTI ha presentato nei termini di legge il consuntivo delle fonti di finanziamento e delle spese (il conto è stato depositato in data 09.05.2019 presso la Sezione di Controllo per la regione Sardegna, prot. n. 0002674, ed acquisito al protocollo della Sezione Giurisdizionale per la Sardegna il 27.05.2019, prot. n. 0001943).

Il conto, sottoscritto dal Sig. Mauro Cuccu, in qualità di Presidente dell'Associazione Sardegna 20Venti, è stato redatto sulla base di un modello predisposto ai sensi dell'art. 7 co.6 L. n. 515/1993.

Sono state dichiarate entrate, per l'intera campagna elettorale, per complessivi euro 19.850,00, e

spese di importo totale pari ad euro 17.431,36, con un avanzo pari a € 2.418,64.

La documentazione prodotta a corredo del conto in relazione alle fonti di finanziamento, idonea a tracciare il cash flow per il periodo di interesse, ha consentito una corretta verifica delle entrate effettivamente disponibili per la campagna elettorale, e l'effettiva inerenza delle stesse sotto il profilo temporale.

Peraltro, detti finanziamenti sono risultati costituiti da elargizioni di terzi, di cui euro 12.650,00 provenienti da libere contribuzioni di persone fisiche, ed euro 7.200,00 provenienti da persone giuridiche, parzialmente accreditate con valuta del 02.05.2019, ovvero oltre l'arco temporale della campagna elettorale, per le quali non risultava possibile appurare l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 7 della legge n.195 del 1974.

Inoltre, dalla lista dei movimenti del conto corrente bancario, è stato rilevato l'oscuramento, nella sezione "dare" di alcune operazioni aventi data contabile e valuta rispettivamente del 07.02.2019 e del 05.03.2019 (per quest'ultima, fuori dall'arco temporale di riferimento, è risultato oscurato anche il beneficiario).

In relazione a tali aspetti, rimasti poco chiari, con nota istruttoria del 28 aprile 2020, successivamente reiterata, sono stati richiesti i seguenti elementi e chiarimenti:

a) con riferimento alle donazioni da parte di società, copia della delibera dell'organo sociale competente, e della prova della regolare iscrizione delle poste in bilancio (o, in alternativa, una dichiarazione dell'amministratore della società attestante la sussistenza dei prescritti requisiti), al fine di verificare il rispetto delle disposizioni di cui all'artt. 7 della legge n. 195 del 1974 e ss.mm.ii., nonché elementi sull'effettivo impiego a copertura delle spese elettorali del finanziamento elargito da una società a responsabilità limitata ed accreditato sul c/c bancario con valuta 02.05.2019;

b) riguardo alle operazioni oscurate, nonché per il contributo registrato nell'estratto conto con valuta 27.02.2019 e genericamente descritto come "versamento di A/B" (non essendo stata resa nota l'identità del traente, se persona fisica o persona giuridica), è stato chiesto di precisare se tali contributi fossero stati considerati ai fini della campagna elettorale *allegando, in caso affermativo, la pertinente documentazione*".

Per gli altri finanziamenti, provenienti da persone fisiche, il Collegio non ha riscontrato la necessità di disporre istruttoria, non ritenendo applicabili le nuove regole fissate dalla legge n. 3/2019.

In risposta (cfr. nota in data 29 luglio 2020 e documentazione allegata) sono stati forniti i

chiarimenti e gli elementi richiesti dal Collegio. Gli atti trasmessi hanno consentito di verificare: il rispetto delle disposizioni di cui all'artt. 7 della legge n. 195 del 1974 e ss.mm.ii.; l'identità del traente per il contributo registrato con valuta 27.02.2019, per il quale è stata allegata anche la copia del relativo assegno bancario; la corretta esclusione di alcune spese dal rendiconto elettorale.

Le spese rendicontate, riconducibili a quelle classificate all'art. 11, comma 1, della Legge n. 515/93 [precisamente: alla lettera a) per euro 6.640,00, e alla lettera b) per euro 10.791,36], sono state documentate con fatture da considerarsi regolari, nel rispetto degli elementi essenziali previsti in tema di fatturazione, ai sensi dell'art.21 del D.P.R. 633/72 (trattasi di fatture elettroniche il cui originale è disponibile all'indirizzo PEC o codice SDI, e di fatture in copia semplice).

Le fatture *de quo*, il cui oggetto è chiaramente riferibile alle spese elettorali ammesse, ancorché emesse entro i limiti temporali previsti, hanno avuto regolamento differito, ovvero oltre l'arco temporale della campagna elettorale.

Nonostante il pagamento delle fatture sia avvenuto in epoca successiva alla chiusura della competizione, il Collegio ha, comunque, ritenuto l'inerenza delle spese effettuate alla competizione elettorale, tenuto conto dell'oggetto delle fatture e degli usi commerciali.

In conclusione, l'esame del rendiconto, condotto nei limiti legislativi della verifica della legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, superate le criticità inizialmente rilevate, non ha evidenziato profili particolari di difformità rispetto alla disciplina che regola le spese e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione prodotta.

4. PRO SARDINIA UNIONE DI CENTRO. Lista composita, formata da PARTITO UDC- Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro, e movimento PRO SARDINIA

4/A PARTITO UDC

Il Segretario Amministrativo Nazionale, nonché rappresentante legale, On. Salvatore Ruggeri ha presentato, a seguito di notifica a mezzo ufficiale giudiziario effettuata in data 28.08.2019, e della successiva contestazione per il mancato deposito, mossa ai sensi degli articoli 14 e 18 della legge n. 689/1981, la dichiarazione di assenza di spese elettorali, significando che il partito non aveva ottenuto e percepito alcun finanziamento e /o contributo elettorale, elementi confermati dalla documentazione trasmessa.

Siffatta dichiarazione negativa soddisfa l'obbligo di rendicontazione, non essendosi riscontrata

alcuna irregolarità.

4/B PRO SARDINIA

Il consuntivo, consegnato a mani in data 19.09.2019 prot. n. 0003896, risulta sottoscritto dal Sig. Giorgio Oppi in qualità di Coordinatore Regionale del partito UDC Sardegna, ed è stato predisposto sulla base di un modello redatto ai sensi dell'art. 7 co.6 L. n. 515/1993.

Il deposito degli atti ha avuto luogo dopo una prima richiesta istruttoria, seguita dalla notifica a mezzo ufficiale giudiziario della contestazione relativa al mancato deposito, ex articoli 14 e 18 della legge n. 689/1981, effettuata in data 9 agosto 2019.

Il rendiconto risulta, pertanto, presentato oltre l'arco temporale stabilito ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 515/93, ma nei termini da ultimo assegnati dal Collegio.

Sono state dichiarate entrate, per l'intera campagna elettorale, per complessivi euro 5.000,00, e spese ammontanti complessivamente ad euro 7.080,80, con un disavanzo pari a € 2.080,80.

Poiché le fonti di finanziamento - costituite da elargizioni di terzi provenienti da libere contribuzioni di persone fisiche, per le quali il dettaglio fornito e la lista dei movimenti bancari hanno consentito l'individuazione dell'identità dei soggetti eroganti - non davano integrale copertura alle spese sostenute, si è invitato il movimento politico a voler fornire elementi sul rilevato disavanzo, precisando, in particolare, se vi fossero stati ulteriori contributi, non rendicontati, ovvero finanziamenti o fondi del partito, utilizzati per la campagna elettorale, posto che il conto corrente bancario riportava un saldo positivo pari a euro 3.241,00.

All'esito dell'istruttoria è stata acclarata l'effettiva disponibilità di fondi preesistenti risultanti dall'estratto del conto corrente bancario intestato al partito che unitamente alle elargizioni ricevute è stato utilizzato per dare integrale copertura alle spese sostenute.

Difatti, è stato appurato che il conto corrente bancario intestato al partito UDC non è stato aperto in occasione dell'elezioni regionali, ma si è utilizzato il conto del partito già esistente, sul quale i consiglieri in carica, con cadenza mensile, versavano € 500,00 cadauno. I fondi presenti sul conto corrente vengono sistematicamente utilizzati per coprire le spese sostenute dal partito, ivi comprese quelle sostenute per la campagna elettorale.

Al conto sono stati allegati il rendiconto delle spese sostenute dal partito in occasione delle elezioni regionali del 24 febbraio 2019, e copia delle fatture con allegata la copia dei relativi bonifici a dimostrazione dell'effettività della spesa e dell'impiego delle somme percepite a titolo di contributo elettorale.

Sul versante delle spese, va rilevato che le stesse, contenute entro il limite complessivo

ammissibile, calcolato ai sensi dell'art. 2, L.R. n. 1/1994, sono riconducibili nel novero delle tipologie di cui all'art. 11, comma 1, della Legge n. 515/93 [precisamente, euro 5.880,80 alle spese di cui alla lettera a), ed euro 1.200,00 alle spese di cui alla lettera c)].

Per tutte le spese sono state esibite fatture da ritenersi formalmente regolari, stante il rispetto degli elementi essenziali previsti in tema di fatturazione, ai sensi dell'art.21 del D.P.R. 633/72 (trattasi di fatture elettroniche il cui originale è disponibile all'indirizzo Pec o codice SDI e di fatture in copia semplice).

Il Collegio ha, ritenuto ammissibili e inerenti le spese, ancorché giustificate con fatture a regolamento differito o differite tenuto conto degli usi commerciali e della tipologia dei beni acquistati, chiaramente riconducibili alla campagna elettorale (nel dettaglio: fatture a regolamento differito: Fatt. n. 116 del 21.02.2019 regolata con bonifico bancario il 21.03.2019; Fatt. n. 118 del 22.02.2019, regolata con bonifico bancario del 27.03.2019; Fatt. n. 28 del 22.02.2019 regolata con bonifico bancario del 27.03.2019; Fatture differite: Fatt. n. 22 del 27.02.2019, pagata in contanti; Fatt. n. 226 del 06/03/2019 regolata con bonifico del 13/09/2019; Fatt. n. 13/A del 09/03/2019 regolata con bonifico bancario del 18.09.2019).

All'esito degli accertamenti istruttori, i **finanziamenti ricevuti vanno correttamente rideterminati in € 8.241,00** e si presentano idonei a dare copertura alle spese sostenute.

In disparte l'avvenuta rideterminazione delle poste contabili, l'esame del consuntivo, condotta nei limiti legislativi della verifica della legittimità delle spese e della regolarità della documentazione non ha evidenziato altri profili di difformità rispetto alla disciplina che regola le spese e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione prodotta.

5. "CRISTIANO POPOLARI SOCIALISTI". LISTA COMPOSITA, FORMATA DA PARTITO SOCIALISTA ITALIANO (PSI) E UNIONE POPOLARE CRISTIANA (UPC).

5/A PARTITO SOCIALISTA ITALIANO (PSI)

Il Mandatario elettorale per il PSI, Dott. Raimondo Ibba, con nota in data 7 settembre 2019 ha precisato che il partito non aveva sostenuto spese o ricevuto finanziamenti, chiedendo di essere personalmente sentito (prot. n.00003722 del 09.09.2019). La nota è stata depositata a seguito della contestazione per mancato deposito, ai sensi degli articoli 14 e 18 della legge n. 689/1981, effettuata a mezzo raccomandata A/R del 21.08.2019.

Nel corso dell'audizione, tenutasi il 12 settembre 2019, il Dr. Ibba ha depositato la dichiarazione di assenza di spese, significando che i due partiti facenti parte della lista

composita, Unione popolare Cristiana (UPC) e Partito Socialista Italiano (PSI) sono soggetti giuridici autonomi, e che la dichiarazione di assenza di spese si riferiva unicamente al PSI.

In tale sede ha altresì precisato che non vi era stata alcuna raccolta di fondi, e che non erano state effettuate spese elettorali, poiché la campagna si era svolta prevalentemente con l'utilizzo di strumenti telematici.

Siffatta dichiarazione negativa soddisfa l'obbligo di rendicontazione.

5/B UNIONE POPOLARE CRISTIANA

Con nota istruttoria notificata a mezzo UNEP in data 27.08.2019 al Segretario nazionale, e in data 13.08.2019 al mandatario del partito, è stato assegnato il termine del 20 settembre 2019 per il deposito del rendiconto delle spese sostenute e dei finanziamenti ricevuti in occasione della competizione elettorale.

Il rendiconto è stato inviato a mezzo PEC ed è stato acquisito agli atti del Collegio per il controllo delle spese elettorali con prot. n. 3622 del 3.09.2019.

L'elaborato è stato sottoscritto dal Segretario nazionale del movimento "Unione Popolare Cristiana", on. Antonio Satta, e si concretizza, nella sostanza, in una dichiarazione di assenza di spese e finanziamenti.

Nella seduta del 23 aprile 2020 il Collegio, acclarato che il consuntivo è stato reso e sottoscritto da soggetto autorizzato a rappresentare legalmente il movimento, ha dichiarato la regolarità della documentazione esaminata.

6. PROGETTO COMUNISTA PER LA SARDEGNA

Il movimento, facente parte della lista collegata al candidato Massimo Zedda, a seguito della notifica a mezzo ufficiale giudiziario della contestazione per il mancato deposito del conto, ex articoli 14 e 18 della legge n. 689/1981 (effettuata con raccomandata A.R., in data 08.08.2019), il 26 agosto 2019 ha depositato la dichiarazione di assenza di spese elettorali.

Il Tesoriere nonché rappresentante legale del movimento politico Sig. Antonio Boi, ha dichiarato, inoltre, di non aver ottenuto o percepito alcun finanziamento e /o contributo elettorale.

Dalla documentazione trasmessa risulta che per la campagna elettorale in esame la forza politica non ha ricevuto alcuna contribuzione né ha sostenuto spese.

Nella seduta del 23 aprile 2020 il Collegio, acclarato che il consuntivo è stato reso e sottoscritto da soggetto autorizzato a rappresentare legalmente il movimento, ha dichiarato la regolarità

della documentazione esaminata.

7. SARDEGNA IN COMUNE CON MASSIMO ZEDDA

Per il movimento politico, facente parte della lista collegata al candidato Massimo Zedda, stante l'impossibilità di individuare, dagli elementi appresi a seguito delle richieste formulate alla RAS e alla Corte d'Appello, vuoi la sede del partito, vuoi i dati relativi alla residenza personale dei soggetti eventualmente tenuti alla resa del rendiconto, il Collegio, con Pec del 30 luglio 2019 prot. n. 0003326, ha chiesto, al Comandante del Comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri, l'accertamento dell'indirizzo della sede legale del movimento o, in alternativa, della residenza anagrafica e/o domicilio privato dei legali rappresentanti.

In data 5 agosto 2019 il Comando dei Carabinieri ha fornito i dati richiesti.

A seguito della notifica della contestazione per mancato deposito, ai sensi degli articoli 14 e 18 della legge n. 689/1981, effettuata in data 07.08.2019, il rappresentante regionale del movimento politico, Sig. Andrea Zucca, ha presentato la dichiarazione di assenza di spese elettorali, con Pec del 12.09.2019.

Nella nota è stato, inoltre, dichiarato di non aver ottenuto e percepito alcun finanziamento e/o contributo elettorale.

Tale dichiarazione negativa soddisfa l'obbligo di rendicontazione.

Nella seduta del 23 aprile 2020 il Collegio, acclarato che il consuntivo è stato reso e sottoscritto da soggetto autorizzato a rappresentare legalmente il movimento, ha dichiarato la regolarità della documentazione esaminata.

8. FUTURO COMUNE CON MASSIMO ZEDDA

A seguito del mancato adempimento dell'obbligo di presentazione del consuntivo delle spese, con nota istruttoria è stato assegnato il termine del 20 settembre 2019 per il deposito del rendiconto e delle pezze giustificative.

La notificazione dell'atto, inoltrata al Rappresentante legale del partito a mezzo UNEP, non è andata a buon fine, per indirizzo della sede legale del partito "inesistente". Conseguentemente, il Collegio ha formulato apposita richiesta, per il reperimento dei dati necessari, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, comunicando dopo pochi giorni che gli accertamenti demandati non erano più necessari in quanto, nelle more, il rappresentante legale del partito politico "Futuro comune con Massimo Zedda", sig. Paolo Frau, ha provveduto

spontaneamente, in data 6.09.2019, a depositare il rendiconto, che è stato acquisito agli atti del Collegio per il controllo delle spese elettorali con prot. n. 3693.

Il rendiconto, sottoscritto in originale ad opera del rappresentante regionale e nazionale del movimento, corrisponde ad una dichiarazione di assenza di spese e finanziamenti.

Il legale rappresentante del partito ha, inoltre, depositato una dichiarazione con la quale ha precisato che l'associazione che ha dato vita alla lista "Futuro comune con Massimo Zedda" era stata costituita solo 44 giorni prima della consultazione elettorale: non vi sarebbe stato, pertanto, il tempo materiale per dotarsi di una struttura organizzativa da un punto di vista economico e logistico.

Ha, pertanto, affermato che le somme relative alla campagna elettorale sarebbero state gestite e rendicontate direttamente dal candidato alla Presidenza della Regione, attraverso il proprio mandatario, avv. Sergio Mascia.

Nella seduta del 23 aprile 2020 il Collegio, acclarato che il consuntivo è stato reso e sottoscritto da soggetto autorizzato a rappresentare legalmente il movimento, ha dichiarato la regolarità della documentazione esaminata.

9. NOI, LA SARDEGNA CON MASSIMO ZEDDA

A seguito del mancato adempimento dell'obbligo di presentazione del consuntivo, è stato assegnato il termine del 20 settembre 2019 per il deposito del rendiconto e delle pezze giustificative. La notificazione dell'atto, effettuata nei confronti del Segretario nazionale e del mandatario del partito, si è perfezionata in data 19.08.2019.

Il Presidente del Consiglio direttivo, e legale rappresentante del partito, dott.ssa Maria Cristina Mancini, ha sottoscritto la dichiarazione di assenza di spese e finanziamenti, acquisita agli atti del Collegio per il controllo delle spese elettorali con prot. n. 3692 in data 6.09.2019.

Anche in tal caso, è stata esibita in allegato altra dichiarazione, sottoscritta anch'essa dal legale rappresentante del partito, con la quale è stato precisato che l'associazione che ha dato vita alla lista "Noi la Sardegna con Massimo Zedda" è stata costituita solo 44 giorni prima della consultazione elettorale: non vi sarebbe stato, pertanto, il tempo materiale per dotarsi di una struttura organizzativa da un punto di vista economico e logistico. Conseguentemente, le spese sostenute per le attività indicate nella medesima dichiarazione sarebbero state gestite e rendicontate direttamente dal candidato alla Presidenza della Regione, attraverso il mandatario, avv. Sergio Mascia.

Nella seduta del 23 aprile 2020 il Collegio, acclarato che il consuntivo è stato reso e sottoscritto da soggetto autorizzato a rappresentare legalmente il movimento, ha dichiarato la regolarità della documentazione esaminata.

10 LIBERI E UGUALI SARDIGNA ZEDDA PRESIDENTE

Il rendiconto è stato trasmesso ed acquisito agli atti del Collegio per il controllo delle spese elettorali con prot. n. 2533 in data 26.06.2019, e risulta sottoscritto dal rappresentante delegato effettivo del gruppo politico, sig. Salvatore Multinu. Il consuntivo risulta, pertanto, presentato oltre l'arco temporale stabilito ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 515/93.

Sono state contabilizzate entrate, per l'intera campagna elettorale, per complessivi €. 6.750,00, e spese di importo pari ad €. 6.287,08, con un avanzo pari ad €. 462,92.

Nella dichiarazione allegata al rendiconto è stato precisato che le fonti di finanziamento attecchivano a libere contribuzioni in denaro, versate da persone fisiche, coincidenti con i candidati del partito presso le diverse circoscrizioni, per l'importo complessivo di €. 6.250,00. La restante somma di €. 500,00, derivava da un contributo finanziario, ad opera di una società a responsabilità limitata.

Per le spese, contenute entro il limite di ammissibile, ex L.R. n. 1/1994, art. 2, iscritte nella tipologia di cui alla lett. a) dell'art. 11, comma 1, L. n. 515/1993, non è stata fornita, in un primo momento alcuna documentazione a supporto (le fatture sono state semplicemente indicate).

Conseguentemente, con nota istruttoria del 30.04.2020 è stata chiesta la trasmissione dei seguenti atti ed elementi: a) con riferimento alle entrate, copia dell'estratto del conto corrente bancario all'uopo attivato (nel caso, è stata rilevata una differenza tra il dato esposto nel rendiconto, somma complessiva di €. 6.750,00, e quello rilevabile dall'elenco delle fonti di finanziamento relative ai candidati, dal quale l'importo complessivamente introitato ammonta ad €. 6.774,68); b) per il contributo erogato dalla società a responsabilità limitata, dati identificativi della società e modalità di versamento del contributo, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni di cui all'artt. 7 della legge n. 195 del 1974 e ss.mm.ii.; c) avuto riguardo alle spese, copia delle fatture emesse e degli estremi dell'avvenuto pagamento.

All'istruttoria è stata data risposta con nota prot. n. 2785 del 4.06.2020, a firma del rappresentante delegato effettivo del partito politico Salvatore Multinu.

All'esito dell'esame della documentazione trasmessa è risultato quanto segue: a) l'estratto del conto corrente bancario, attivato presso il Banco di Sardegna spa e intestato a Sinistra Italiana

Sardegna, ha reso possibile appurare che le fonti di finanziamento in realtà corrispondono a n. 5 bonifici di singoli soggetti/persone fisiche, di importo non superiore ad €. 1.500,00 per donatore, il cui importo complessivo coincide con il dato esposto nel conto (con il venir meno della differenza in un primo tempo rilevata); b) per il versamento effettuato dalla società, è stata depositata la dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti imposti dall'art. 7 della legge n. 195 del 1974 e ss.mm.ii.; c) è stata fornita copia dei bonifici corrispondenti alle spese sostenute ai fini dello svolgimento della campagna elettorale.

Dai titoli di spesa, suddivisi per tipologia, ai sensi della L. 515/95, art. 11, comma 1, è emersa la riferibilità alla campagna elettorale, sia in relazione alla causale esposta, sia avuto riguardo al dato temporale, con l'unica eccezione della spesa esposta nella fattura n. 20 del 20.03.2019, emessa in data successiva allo svolgimento della consultazione elettorale, e saldata il 21.03.2019.

Peraltro, tenuto conto degli usi commerciali e della tipologia dei beni acquistati, chiaramente riconducibili alla campagna elettorale (spese tipografiche), il Collegio ha stabilito di ritenere ammissibile anche detta spesa.

All'esito dell'esame, e dai calcoli operati dall'ufficio di revisione, permane una davvero minima differenza, pari a €. 0,37, tra l'importo complessivo delle spese sostenute, €. 6.287,45, e quelle rendicontate, € 6.287,08, frutto di un probabile errore di calcolo, che si ripercuote **sull'avanzo finale**, da rettificarsi in €. **462,55**.

Va, conclusivamente affermato che non si evidenziano profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese sostenute per la campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, se non quelle dettagliatamente indicate, riferite alla fatturazione differita, né irregolarità nella documentazione prodotta dal movimento.

11 AUTODETERMINAZIONE

Il Presidente del movimento politico (facente parte della lista collegata al candidato Andrea Murgia) Sig. Fabrizio Palazzari, in data 19 settembre 2019, ha presentato la dichiarazione di assenza di spese e finanziamenti a fini elettorali, debitamente sottoscritta.

La trasmissione degli atti ha avuto luogo a seguito della notifica della contestazione per mancato deposito, ai sensi degli articoli 14 e 18 della legge n. 689/1981, effettuata a mezzo ufficiale giudiziario, in data 06.08.2019.

È stato dichiarato che il movimento non ha ottenuto e percepito alcun finanziamento e/o

contributo elettorale né ha sostenuto spese a fini elettorali.

Tale dichiarazione negativa soddisfa l'obbligo di rendicontazione.

Nella seduta del 23 aprile 2020 il Collegio, acclarato che il consuntivo è stato reso e sottoscritto da soggetto autorizzato a rappresentare legalmente il movimento, ha dichiarato la regolarità della documentazione esaminata.

12. LISTA RIFONDAZIONE- COMUNISTI ITALIANI SINISTRA SARDA

La lista formata dal Partito Comunista Italiano e dal Partito della Rifondazione Comunista ha trasmesso il consuntivo delle fonti di finanziamento e delle spese sostenute, erroneamente, alla Sezione di Controllo per la regione Sardegna, con pec del 13 maggio 2019.

L'elaborato, che è un conto consolidato dei due partiti, sottoscritto dal Sig. Sandro Puliga, in qualità di Tesoriere, è stato acquisito agli atti del Collegio con prot. n. 000194 del 27 maggio 2019.

La presentazione del rendiconto, può dirsi, comunque, avvenuta in termini, tenuto conto dell'erronea trasmissione ad organi incompetenti.

Sono state dichiarate entrate, per l'intera campagna elettorale, per complessivi euro 5.506,80 e spese per un totale di euro 5.506,80 oltre un contributo SIAE per euro 145,30.

Poiché l'iscrizione del contributo SIAE determinava la mancata chiusura in pareggio del conto, è stata disposta attività istruttoria volta ad acquisire copia dell'estratto del conto bancario intestato al partito, al fine di verificare l'effettivo esborso monetario, per l'importo riferibile alla fattura S.I.A.E., e l'esistenza di una copertura finanziaria per detta spesa.

Dalla documentazione trasmessa in risposta è stato acclarato che tali somme erano state anticipate dal sig. Vindice Mario Lecis per il pagamento della fattura Siae n° 9190313672 del 07.03.2019 e che il c/c bancario intestato al P.d.C.I., per il quale è stato esibita copia dell'estratto dal 31.12.2018 al 31.03.2019, presentava un saldo attivo. È stata, altresì, allegata copia del bonifico bancario effettuato a favore del Sig. Lecis Vindice Mario (dopo la presentazione del conto).

Nel merito, va rilevato che le fonti di finanziamento dichiarate sono costituite da risorse proprie. Al riguardo, il Collegio, valutato che si versa in ipotesi di c.d. autofinanziamento, ha ritenuto la dichiarazione del rendicontante di aver attinto a fonti del partito, idonea a dare prova della copertura delle spese, fino al corrispondente ammontare (cfr. Sent. Cass.n.1352/1999).

Le spese sostenute e riportate nel rendiconto attengono per euro 5.506,80, alla tipologia di cui alla lett. a) dell'art. 11, comma 1, L. n. 515/1993. Le ulteriori spese per contributi S.I.A.E., di cui

si è detto sono, invece, riferibili alle spese di cui alla lettera c) della norma richiamata.

Le fatture esibite a giustificazione delle spese presentano gli elementi essenziali previsti in tema di fatturazione, ai sensi dell'art.21 del D.P.R. 633/72, per essere considerate formalmente regolari.

Peraltro, la fattura n. 3 del 28.02.2019 emessa dalla Bluenext s.r.l. (stampata dal sito fatturapa.gov.it) e la fattura n. 9190313672 del 07.03.2019, della S.I.A.E, risultano emesse e saldate oltre il limite temporale di riferimento.

Al riguardo, il Collegio ha considerato di dover comunque ritenere l'inerenza alla competizione elettorale anche delle fatture indicate, nonostante l'emissione in epoca successiva alla chiusura della competizione, tenuto conto della prassi, non inusuale, della fatturazione differita e dell'oggetto delle medesime.

Vanno però rideterminate le poste relative ai finanziamenti e alle spese, con l'inclusione delle somme relative al pagamento del contributo SIAE, di € 145,30, di talché **le voci di finanziamenti e spese** vanno considerate effettive nell'importo di € **5.652,10**.

Tale determinazione è stata assunta all'esito della disposta istruttoria.

Può dunque concludersi nel senso che l'analisi del conto e dei documenti allegati, condotta nei limiti legislativi della verifica della legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, fatte salve le rettifiche apportate.

13. FORZA ITALIA

Il consuntivo delle fonti di finanziamento e delle spese sostenute è stato presentato, erroneamente, al Consiglio regionale e al Collegio regionale di garanzia elettorale istituito presso la Corte d'Appello di Cagliari, con pec del 15.05.2019.

Solo a seguito di notifica, al Commissario Amministratore Nazionale Sen. Alfredo Messina, e all'On. Ugo Cappellacci, in qualità di Coordinatore regionale, della contestazione per mancato deposito, ai sensi degli articoli 14 e 18 della legge n. 689/1981 (effettuata, rispettivamente, il 1° agosto 2019 e il 31 luglio 2019), il consuntivo è stato trasmesso al Collegio per le spese elettorali (pec del 10 settembre 2019).

In ogni modo la presentazione del rendiconto può dirsi avvenuta in termini, tenuto conto dell'erronea trasmissione ad organi incompetenti.

Il consuntivo espone entrate per complessivi € 15.100,00 e spese per euro 19.850,00 (di cui € 15.054,04 quali spese sostenute, e € 4.516,21 quale rimborso spese forfettarie, calcolato nella percentuale del 30% delle spese ammissibili), con un disavanzo pari a € 4.516,21.

Poiché per le spese forfettarie dalla documentazione originariamente trasmessa non era possibile evincere né la reale effettuazione delle stesse, né l'esistenza di una copertura finanziaria, il Collegio ha disposto attività istruttoria volta ad acquisire elementi validi al fine di verificare l'effettivo esborso monetario per la predetta voce di spesa, nonché l'esibizione dell'estratto del conto corrente bancario all'uopo istituito, utile per verificarne la copertura finanziaria o, comunque, l'indicazione dei mezzi finanziari utilizzati per farvi fronte.

In risposta a dette richieste è stato dichiarato che tali spese non erano state effettivamente sostenute, ma esposte nel rendiconto al sol fine di ottemperare alle disposizioni del comma 2 dell'articolo 11 della legge n.515/93 e che, per conseguenza non vi erano fonti di finanziamento correlate all'importo in questione.

Al riguardo, il Collegio alla luce dei criteri più sopra esposti, ha ritenuto non ammissibili le spese in considerazione, giacché non realmente effettuate, essendo necessaria, ai fini dell'ammissione, l'allegazione della documentazione contabile riportante la tipologia di prestazione e/o servizio reso e la data di pagamento che nel caso di specie non hanno avuto luogo.

Con riferimento alle altre poste contabili, va specificato che a corredo del consuntivo sono stati trasmessi sia l'elenco delle fonti di finanziamento, con indicazione delle generalità dei singoli finanziatori, sia la dichiarazione congiunta, ex art. 4 L. 659/1981, per i contributi di importo maggiore (rispettivamente euro 7.000,00 e euro 3.600,00) sia, infine, l'elenco delle fatture e copia delle medesime.

Le fonti di finanziamento dichiarate, per l'intera campagna elettorale, sono costituite, come si è visto, da libere contribuzioni di persone fisiche, incassate in denaro, per le quali è stato possibile appurare l'identità dei finanziatori.

Peraltro, il totale riportato nel rendiconto, pari a euro 15.054,04, non coincide con quello desumibile dalla documentazione allegata, pari a euro 15.100,00.

Le spese, contenute entro il limite complessivo ammissibile, sono riconducibili per euro 14.976,00 alla lettera b) dell'art. 11, comma 1, della Legge n. 515/93, e per euro 78,04 alla lettera d) della norma richiamata.

Sono state esibite le relative fatture, prodotte in copia semplice, che presentano gli elementi

essenziali previsti in tema di fatturazione, ai sensi dell'art.21 del D.P.R. 633/72, per poter essere considerate formalmente regolari. L'oggetto delle fatture è chiaramente riferibile alle spese elettorali ammissibili.

Nonostante una delle due fatture (n. 271/2019 del 25/02/2019), sia stata emessa in epoca successiva alla chiusura della competizione elettorale, il Collegio ha considerato di dover ritenere comunque ammissibile la relativa spesa, tenuto conto della prassi, non inusuale, della fatturazione differita, nonché dell'oggetto della fattura, e della presenza degli elementi essenziali, ai sensi dell'art.21 del D.P.R. 633/72, affinché possa essere considerata formalmente regolare.

All'esito della disposta istruttoria vanno, dunque, rideterminate le poste relative al consuntivo, con l'espunzione delle spese forfetarie, e il corretto calcolo dei finanziamenti, di talché tali poste vanno considerate effettive nei seguenti importi: **entrate: euro 15.100,00; spese € 15.054,04; avanzo: € 45,60.**

Può dunque concludersi nel senso che l'analisi del conto e dei documenti allegati, condotta nei limiti legislativi della verifica della legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, fatte salve le rettifiche apportate.

14 LEGA PER SALVINI PREMIER.

Il movimento ha presentato nei termini di legge il consuntivo delle fonti di finanziamento e delle spese (depositato in data 18 maggio 2019 presso la Sezione di Controllo per la regione Sardegna, prot. n. 0002674, ed acquisito al protocollo della Sezione Giurisdizionale per la Sardegna il 27 maggio 2019 prot. n. 0001947).

Il conto è stato sottoscritto dall'On. Eugenio Zoffili, in qualità di Commissario Regionale del movimento, e presenta le seguenti risultanze: entrate pari euro 89.456,03, provenienti da mezzi propri del partito, e spese per euro 89.456,03. L'elaborato reca il quadro riepilogativo delle entrate, distinte in base alla provenienza dell'apporto, e delle spese, secondo le tipologie di cui all'art. 11 co.1 della L. 515/93.

Come anticipato, le fonti di finanziamento dichiarate sono costituite da risorse proprie del partito, di talché, versandosi in ipotesi di c.d. autofinanziamento, la dichiarazione del rendicontante di aver attinto a fonti del partito va considerata idonea a dare prova, nel caso,

della integrale copertura delle spese sostenute (cfr. Sent. Cass.n.1352/1999).

Le spese sostenute sono contenute entro il limite complessivo ammissibile, calcolato ai sensi della L.R. n. 1/1994, art. 2.

Per ogni singola spesa risultano trasmessi copie delle fatture ed ordini di conferma, con rispettivi ordini di pagamento.

Le spese rientrano nel novero di cui all'art. 11, comma 1, della Legge n. 515/93 e, precisamente, per euro 18.244,18, sono riconducibili alle spese classificate alla lettera a) della norma *-manifesti e materiale di propaganda*; per euro 40.592,86 alla lettera b), *diffusione manifesti e materiale propaganda e pubblicità giornali radio, televisioni*; per € 16.450,60 alla lettera c).

Vi sono, infine, spese relative a *consulenze, collaborazioni e rimborsi spese* per € 13.893,00 (annoverabili tra quelle di cui alla lettera e) della disposizione richiamata) e € 275,39 per spese di cancelleria.

Dalla documentazione prodotta in allegato al conto le spese appaiono tutte riconducibili alla consultazione elettorale, e le fatture prodotte in atti presentano gli elementi essenziali previsti in tema di fatturazione, ai sensi dell'art.21 del D.P.R. 633/72, per essere considerate formalmente regolari.

Peraltro, sono presenti fatture differite o, talune, a regolamento differito, a due mesi dalla data fattura. Per altre fatture differite, invece, il pagamento è stato effettuato in maniera anticipata, nell'arco temporale di riferimento. Alcune spese, infine, sono state documentate da contratto o conferma d'ordine cui è allegato il relativo bonifico bancario.

Con riferimento alle fatture differite, nonostante siano state emesse o pagate fuori dall'arco temporale di riferimento, il Collegio ha considerato di dover comunque ritenere l'inerenza alla competizione elettorale delle spese ad esse correlate, tenuto conto delle prassi commerciali consentite dalla legge (cfr. articolo 21, comma 4, lett. a), del D.P.R. 633/72, ai sensi del quale è possibile emettere fatture differite per le prestazioni di servizi), dell'oggetto delle fatture e della presenza degli elementi essenziali, ai sensi dell'art.21 del D.P.R. 633/72, affinché possano essere considerate formalmente regolare.

Non può, invece, ritenersi ammissibile la spesa correlata alla fattura n. 416/2018 del 27/11/2018, emessa prima dell'indizione delle elezioni, e il cui oggetto non consente di riferirne lo scopo alla campagna elettorale (trattasi di affitto di vele pubblicitarie per n. 12 giorni a decorrere dal 19 novembre 2018). Conseguentemente, **l'importo delle spese** deve essere rideterminato, con l'espunzione della somma di € 8.008,00 e vanno considerate ammissibili, per

€ 81.448,03, con un avanzo pari all'importo ritenuto non inerente.

15. PARTITO DEI SARDI

Il tesoriere e rappresentante legale del movimento politico, Sig. Roberto Tramaloni, ha presentato il consuntivo delle fonti di finanziamento e delle spese sostenute, redatto sulla base di un modello predisposto ai sensi dell'art. 7 co.6 L. n. 515/1993, in data 16/09/2019.

La trasmissione degli atti ha avuto luogo a seguito della notifica della contestazione per mancato deposito, ai sensi degli articoli 14 e 18 della legge n. 689/1981, effettuata a mezzo ufficiale giudiziario, in data 1° agosto 2019.

Il rendiconto risulta, pertanto, presentato oltre l'arco temporale stabilito ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 515/93, ma nei termini da ultimo assegnati dal Collegio.

Sono state dichiarate fonti di finanziamento, per l'intera campagna elettorale, per complessivi euro 407,81, e spese per euro 407,81.

Le fonti di finanziamento dichiarate risultano costituite da risorse proprie. Versandosi in ipotesi di c.d. autofinanziamento, la dichiarazione del rendicontante di aver attinto a fonti del partito va considerata idonea a dare prova, nel caso della integrale copertura delle spese sostenute (cfr. Sent. Cass.n.1352/1999).

Le spese rendicontate sono riconducibili alle spese classificate alla lettera c) dell'art. 11, comma 1, della Legge n. 515/93, come emerge dall'unica fattura di spesa, esibita in copia analogica, n. 1796-2019-THF, emessa in data 04.03.2019, la quale presenta gli elementi essenziali previsti in tema di fatturazione, ai sensi dell'art.21 del D.P.R. 633/72, per poter essere considerata formalmente regolare. A dimostrazione della reale spendita del denaro è stata allegata copia del bonifico bancario disposto dal Partito dei Sardi a saldo della fattura sopraindicata.

Ancorché tale fattura sia stata emessa fuori dall'arco temporale di riferimento, il Collegio ha considerato di dover ritenere ammissibile la corrispondente spesa, tenuto conto della prassi, non inusuale, della fatturazione differita, nonché dell'oggetto della fattura, chiaramente rientrante tra le spese elettorali ammesse.

L'analisi del conto e dei documenti allegati, condotta nei limiti legislativi della verifica della legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa dettata in materia.

16. SARDEGNA CIVICA

A seguito del mancato adempimento dell'obbligo di presentazione del consuntivo, il Collegio ha incaricato il Comando Provinciale dei Carabinieri di Cagliari ai fini del reperimento dell'indirizzo del legale rappresentante del movimento de quo, non indicato neppure nella documentazione esibita all'atto della presentazione delle liste elettorali, trasmessa dalla Corte d'Appello.

Al reperimento indirizzo della residenza del sig. Angelo Francesco Cuccureddu, è stata, quindi notificata, a mezzo UNEP, la nota istruttoria con la quale è stato fissato il termine del 20 ottobre 2019 per il deposito del rendiconto e delle pezze giustificative (la notificazione si è perfezionata, per il destinatario, in data 18.09.2019).

Il legale rappresentante del movimento, sig. Angelo Francesco Cuccureddu, ha sottoscritto il rendiconto, che è stato acquisito agli atti del Collegio in data 20.09.2019, prot. n. 3910.

Non risultano ricevuti contributi, né sostenute spese, di talché, nella sostanza, il rendiconto si traduce in una dichiarazione di assenza di spese, idonea ad assolvere l'obbligo di presentazione del consuntivo.

Nella seduta del 23 aprile 2020 il Collegio, acclarato che il consuntivo è stato reso e sottoscritto da soggetto autorizzato a rappresentare legalmente il movimento, ha dichiarato la regolarità della documentazione esaminata.

17 PARTITO SARDO D'AZIONE

Il rappresentante legale del partito, Christian Solinas, ha provveduto, in data 20.08.2019, al deposito a mezzo PEC del rendiconto, che è stato acquisito agli atti del Collegio per il controllo delle spese elettorali con prot. n. 3614 del 2.09.2019.

La trasmissione degli atti ha avuto luogo a seguito della notifica, a mezzo UNEP, di una nota istruttoria con cui è stato assegnato il termine del 20 settembre 2019 per il deposito del rendiconto e delle pezze giustificative, inoltrata al Segretario politico e Rappresentante legale del partito (la notificazione dell'atto si è perfezionata in data 30.08.2019 per compiuta giacenza).

Il rendiconto risulta, pertanto, presentato oltre l'arco temporale stabilito ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 515/93, ma nei termini assegnati dal Collegio.

Il rendiconto riporta entrate e spese di identico importo, pari a € 18.116,80.

Poiché dalla dichiarazione allegata al rendiconto risultavano finanziamenti, da parte di una società a responsabilità limitata per € 15.000,00 e non risultava esibito alcun atto idoneo a

giustificare le spese contabilizzate, con nota istruttoria del 4.05.2020 è stata chiesta la documentazione comprovante l'effettiva spendita del denaro a disposizione ai fini della campagna elettorale, nonché copia della delibera dell'organo sociale competente, e la prova della regolare iscrizione delle poste in bilancio, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 7 della legge n. 195 del 1974 e ss.mm.ii. per il contributo erogato dalla società. All'istruttoria è stata data risposta con nota prot. n. 2799 del 6.06.2020, a firma del legale rappresentante del partito politico.

La documentazione esibita non è stata esauriente in quanto: a) è stata depositata la dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti prescritti dall'art. 7 della legge n. 195 del 1974 e ss.mm.ii. ma in nome di una società differente rispetto a quella indicata dal "Partito Sardo d'Azione" in sede di rendiconto; b) con riferimento alle spese, non era stata data dimostrazione dell'effettivo pagamento delle fatture trasmesse, non essendo stati allegati copia di bonifici o, comunque, di pezze giustificative comprovanti l'effettiva spendita del denaro. Pertanto, con nota istruttoria del 6.07.2020 sono stati chiesti ulteriori elementi sull'effettivo pagamento delle fatture (emesse dalla Pubblisarda Servizi S.r.l. e dalla Grafiche Pilia S.r.l.) e, in relazione ai finanziamenti, chiarimenti in ordine a eventuali rapporti sussistenti tra la società indicata nel rendiconto, ovvero la Serfin Group S.r.l., e quella per la quale era stata allegata la documentazione a giustificazione del contributo (Infrastrutture Sardegna 2000 S.r.l.).

All'ulteriore istruttoria è stata data risposta con nota prot. n. 3927 del 20.07.2020.

Dalla documentazione allegata è risultato quanto segue: a) in ordine ai rapporti tra la Serfin Group S.r.l. e la Infrastrutture Sardegna 2000 S.r.l., è stata depositata una dichiarazione dell'amministratore unico di quest'ultima società, che ha chiarito di aver effettuato il versamento di €. 15.000,00 ai fini della campagna elettorale 2019 del Partito Sardo d'Azione tramite la società collegata Serfin Group S.r.l., elemento confermato dall'esame dell'estratto del conto corrente postale da ultimo depositato (il versamento è stato effettuato in data 25.02.2019). In ordine alle spese, l'analisi delle schede contabili, dei bonifici e dell'estratto del conto corrente postale (atti tutti depositati) ha consentito di appurare che la fattura n. 10/2019 della Pubblisarda Servizi S.r.l. è stata saldata in data 21.02.2019.

Per la fattura Grafiche Pilia S.r.l. n. 184/001 del 30.05.2019, pari ad €. 12.545,52, sono stati prodotti tre bonifici per il complessivo importo di €. 12.504,85. Non è risultato invece agli atti il bonifico di €. 40,67, il cui pagamento risultava, comunque, saldato anche dall'esame delle scritture contabili del partito.

La causale di ciascuno dei tre citati versamenti fa, però, espresso riferimento ad altra fattura della medesima società (n. 26/001 del 29.01.2019), e due di essi risultano effettuati in un periodo successivo alla chiusura della campagna elettorale.

Ciononostante, l'esame delle schede contabili ha consentito di appurare che con la fattura n. 184/001 del 30.05.2019 è stato regolato il saldo dei diversi rapporti in essere con la società fornitrice e che le somme, ancorché erogate in un momento successivo, siano state destinate alla copertura delle spese elettorali (aspetto reso evidente dalla presenza, nella scheda, di bonifici e riaccrediti, ovvero di acconti e restituzioni).

All'esito della compiuta disamina, condotta nei limiti legislativi della verifica della legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, nonostante le particolarità rilevate nella contabilizzazione delle spese, non è dato ravvisare profili di difformità sostanziali rispetto alla disciplina normativa di riferimento.

18 FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE SARDEGNA

Accertato il mancato adempimento all'obbligo di presentazione del consuntivo, il Collegio ha assegnato il termine del 20 settembre 2019 per il deposito del rendiconto e delle pezze giustificative. L'atto è stato notificato al Presidente del partito, a mezzo PEC, in data 30.07.2019, ed al mandatario incaricato del deposito del contrassegno, a mezzo UNEP, in data 03.09.2019. Quest'ultimo, avv. Marco Porcu, ha provveduto, in data 1.08.2019, al deposito a mezzo PEC del rendiconto, che è stato acquisito agli atti del Collegio per il controllo delle spese elettorali con prot. n. 3390.

Il rendiconto risulta, pertanto, presentato oltre l'arco temporale stabilito ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 515/93, ma nei termini assegnati dal Collegio.

La copia del rendiconto, non sottoscritta in originale, riporta entrate e spese, di pari ammontare, per €. 10.713,20.

Per le fonti di finanziamento è stata attestata la provenienza da risorse proprie del partito, mentre le spese, contenute entro il limite massimo ammissibile, calcolato ai sensi della L.R. n. 1/1994, art. 2, sono state distinte per tipologia, in base alla classificazione di cui all'art. 11, comma 1, L. n. 515/1993.

Risultano, inoltre, rendicontate spese forfettarie nella misura del 30% dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili, ai sensi dell'art. 11, comma 2, L. n. 515/1993, per l'importo di €. 2.000,00.

A giustificazione delle spese sostenute sono state esibite fatture e copie dei bonifici.

Dei sette titoli di spesa esibiti, due fatture (la n. 2959/2019 in data 10.04.2019, della Minoter spa per l'affitto sala meeting, importo €. 561,20 e la n. 209 del 20.12.2018 della Spazio Kaos, per Noleggio a lungo termine beni mobili, importo €. 915,00) sono state emesse in un periodo rispettivamente successivo alla consultazione elettorale, ovvero antecedente la convocazione dei comizi elettorali e, dunque, al di fuori dell'arco temporale individuabile ai sensi della L.R. n.1/1994, art. 12, comma 1bis.

Dall'esame condotto sui titoli di spesa trasmessi è emerso che per le fatture n. 155_1 del 29.01.2019, della ISA S.r.l. (importo €. 475,80), e n. 2959/2019_THF del 10.04.2019, della Minoter spa (importo €. 561,20) non era stata esibita la documentazione comprovante l'effettiva spendita del denaro. Analogamente, le fatture n. 1/209 del 20.12.2018, della Spazio Kaos (importo €. 915,00) e n. 394 del 19.02.2019, della Grafiche Ghiani S.r.l. (importo €. 156,00), prodotte in copia semplice, non risultavano quietanzate.

Infine, per la locazione temporanea di un immobile sito in via Alghero, per la quale è stato allegato il relativo contratto e la cui durata era prevista dal 15.12.2018 al 28.02.2019, non erano state prodotte le ricevute di avvenuto versamento del canone, stabilito in € 3.000,00 per l'intero periodo.

In ragione delle irregolarità rilevate in sede di verifica, il Collegio, con nota istruttoria del 30.04.2020 ha chiesto l'esibizione degli atti sopra indicati, unitamente ad elementi circa l'apertura di un conto corrente bancario o postale dedicato, al fine di valutare la copertura finanziaria delle maggiori spese risultate dalla somma delle fatture esibite (superiore per 100,00 € al dato esposto nel conto).

In risposta alle richieste istruttorie, con nota prot. n. 2743 del 1.06.2020, è stato precisato che la differenza di €. 100,00 era da imputare ad una erronea indicazione, nell'ambito degli importi di cui alla lettera e) del rendiconto, della somma relativa alla spesa sostenuta per il canone di locazione: essa sarebbe pari, infatti, ad €. 3.000,00 e non €. 2.900,00, come precedentemente sostenuto.

È stata inoltre fornita copia dei bonifici corrispondenti alle spese esposte nelle menzionate fatture, dall'esame delle quali è emerso che la fattura Grafiche Ghiani S.r.l. n. 394 del 19.2.2019, risultava saldata in un arco temporale successivo alla campagna elettorale.

Peraltro, dal riscontro di diversi bonifici effettuati per il pagamento del canone di locazione dell'immobile di via Alghero, è stato rilevato un " acconto " versato in data 3 maggio 2019, oltre

il termine di chiusura della campagna elettorale. Inoltre, stando alla documentazione esibita, le spese di fatto sostenute sarebbero dovute ammontare ad €. 11.013,20, con una differenza di € 300,00 rispetto a quanto rendicontato, giacché l'importo complessivamente versato per canoni locatizi, con riferimento alle mensilità di gennaio e febbraio 2019, risultava pari ad €. 3.200,00 (e non €. 3.000,00, come emergeva dal contratto di locazione e dal rendiconto agli atti). Conseguentemente il Collegio, con nota istruttoria del 6.07.2020, ha invitato il partito a precisare se avesse provveduto al recupero delle somme pagate in esubero rispetto all'importo contrattualmente stabilito, ovvero se le stesse fossero destinate a coprire altre spese collegate alla locazione. E, ancora, se le spese forfettarie, indicate in €. 2.000,00 corrispondessero a reali esborsi, oppure fossero state considerate solo ai fini contabili.

All'istruttoria è stata data risposta con nota prot. n. 4338 del 31.07.2020, in allegato alla quale sono state esibite copie dei bonifici relativi alle fatture prodotte, parzialmente differenti rispetto a quelli depositati in precedenza, ed è stato precisato che la differenza relativa al contratto di locazione del locale commerciale sarebbe da imputare all'erronea allegazione di una ricevuta, di importo pari ad €. 250,00, relativa alla caparra per la locazione del medesimo immobile intervenuta nei mesi successivi, in occasione delle Elezioni Europee del maggio 2019. Tra i bonifici eseguiti per il pagamento del detto canone, allegati alla nota che qui si esamina, è stata quindi da ultimo depositata *ex novo* copia di un versamento di €. 550,00, effettuato in data 17.12.2018 a titolo di caparra e prima mensilità (verosimilmente, parte di dicembre 2018). In riferimento al contratto di locazione in questione sono stati pertanto eseguiti pagamenti per l'importo complessivo di €. 3.500,00, di cui €. 3.000,00 a titolo di canone ed €. 500,00 a titolo di caparra: in merito è stato dichiarato che quest'ultimo importo era stato recuperato in data 06.03.2019, senza, peraltro, dare dimostrazione del relativo movimento in entrata.

I chiarimenti forniti, pur a voler considerare l'avvenuta restituzione della caparra, non giustificano la rilevata differenza tra le spese inizialmente rendicontate, pari ad €. 10.713,20, e quelle risultanti dalla somma delle fatture, pari ad €. 10.813,20 e non indicati nel rendiconto, data la minore imputazione di € 100,00 in relazione al canone di locazione dell'immobile.

Vi è però da rilevare che la locazione è stata integralmente finanziata a mezzo di risorse proprie del partito, così come con tali risorse si sarebbe fatto fronte all'esborso di €. 2.000,00 per spese forfettarie. Per queste ultime è stato precisato che trattasi di spese realmente sostenute e che il conto corrente nel quale sono stati registrati tutti i movimenti relativi alla campagna elettorale in esame è quello ordinario del partito.

All'esito dell'esame condotto sul consuntivo e sulla documentazione allegata, pur rilevando la poca chiarezza della documentazione relativa alla locazione dell'immobile, non si evidenziano difformità sostanziali rispetto alla disciplina normativa che regola le spese sostenute per la campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento.

Difatti, anche per le fatture emesse fuori dall'arco temporale di riferimento (la n. 2959/2019 in data 10.04.2019, e la n. 209 del 20.12.2018, più sopra indicate), il Collegio ha considerato di doverne comunque ritenere l'inerenza alla competizione elettorale, tenuto conto, per un verso della prassi, non inusuale, della fatturazione e/o pagamento differiti e, per altro verso, del particolare oggetto delle fatture (la fattura del 2018, in specie, essendo relativa all'affitto dei beni mobili, può essere ammessa stante la necessità di allestire per tempo gli spazi necessari ai fini dell'attività elettorale).

19 SARDI LIBERI

Il rappresentante legale del movimento, sig. Mario Angelo Giovanni Carta, ha provveduto in data 16.09.2019 al deposito, a mezzo PEC, del rendiconto, che è stato acquisito agli atti del Collegio per il controllo delle spese elettorali con prot. n. 3838.

La trasmissione degli atti ha avuto luogo a seguito della notifica, a mezzo UNEP, al Presidente del partito, di una nota istruttoria con assegnazione del termine del 20 settembre 2019 per il deposito del rendiconto e delle pezze giustificative.

Il rendiconto risulta, pertanto, presentato oltre l'arco temporale stabilito ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 515/93, ma nei termini assegnati dal Collegio.

La copia del rendiconto, sottoscritta in originale ad opera del mandatario elettorale del movimento, riporta entrate e spese, di identico importo, per €. 7.070,00.

È stata dichiarata la provenienza delle fonti di finanziamento da risorse proprie del partito, mentre le spese, contenute entro il limite massimo ammissibile, calcolato ai sensi della L.R. n. 1/1994, art. 2, sono state distinte per tipologia, in base alla classificazione di cui all'art. 11, comma 1, L. n. 515/1993.

Risultano, inoltre, rendicontate spese forfettarie nella misura del 30% dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili, ai sensi dell'art. 11, comma 2, L. n. 515/1993, per l'importo di € 1.435,00.

Poiché al consuntivo non era stato allegato alcun elemento idoneo a comprovare l'oggetto delle spese e/o l'avvenuto pagamento delle stesse, con nota istruttoria del 4.05.2020 è stata chiesta

l'esibizione della documentazione relativa.

In risposta, con nota prot. n. 2225 del 5.05.2020, è stato precisato che il partito non era in grado di produrre il richiesto estratto del conto corrente dedicato, in quanto, trattandosi di conto *on line*, non sarebbe stato possibile estrapolare i movimenti bancari riferiti ad un arco temporale ormai distante rispetto al momento attuale.

Del pari, non sono state prodotte le fatture e/o i documenti fiscali relativi alle spese che si assumevano effettuate. È stata, nondimeno, fornita copia dei bonifici corrispondenti agli importi versati: gli stessi, effettuati presso il Banco di Sardegna spa, risultano suddivisi per tipologia, ai sensi della L. 515/95, art. 11, comma 1 e sono stati tutti effettuati nel corso della campagna elettorale, fatta eccezione per il pagamento della fattura n. 24 del 28.02.2019 (recante data anch'essa successiva alle votazioni) emessa da Top Gear Services S.r.l. di Mulas Gianni e saldata dal movimento "Sardi Liberi" in data 1.04.2019.

È stato, altresì, precisato che il 30% a forfait dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate – di cui al comma secondo dell'art. 11 della citata L. 515/93 – non dovesse più considerarsi ammontante ad €. 1.435,00 bensì ad €. 1.420,10: ciò in quanto nella rendicontazione originaria non sarebbero state considerate le spese bancarie, pertanto la somma forfetaria verrebbe ridotta in proporzione. Al riguardo, va osservato che, da un punto di vista sostanziale, l'effettuata correzione non appare di rilievo, essendo contenuta al di sotto del 30% del totale delle spese da prendere a base di calcolo (€. 5.635,00).

In relazione, invece, alla fattura emessa dopo la chiusura della campagna elettorale, il Collegio ha considerato di doverne comunque ritenere l'inerenza alla competizione elettorale, tenuto conto, per un verso della prassi, non inusuale, della fatturazione e/o pagamento differiti e, per altro verso, del particolare oggetto della medesima.

In conclusione, non sono stati evidenziati particolari profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese sostenute per la campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, se non quelle dettagliatamente indicate, riferite alla fatturazione differita, né irregolarità sostanziali nella documentazione prodotta dal movimento.

20 MOVIMENTO 5 STELLE

Il Movimento ha presentato nei termini di legge il consuntivo delle fonti di finanziamento e delle spese (il conto è stato depositato in data 20.05.2019 presso la Sezione di Controllo per la regione Sardegna, prot. n. 2829, ed acquisito agli atti del Collegio per il controllo delle spese elettorali in

data 27.05.2019, prot. n. 1949).

La copia del rendiconto sottoscritta, ma non in originale, dal Tesoriere del Comitato Elettorale del Movimento, dott. Andrea Maria Pirro, riporta entrate per € 41.952,00 e spese per € 32.916,16, con un avanzo pari a € 9.035,14.

Le fonti di finanziamento sono interamente costituite da libere contribuzioni in denaro, versate da soggetti privati.

L'elenco dei donatori, sottoscritto dal Tesoriere nonché dai signori Peppino Calledda e Maria Fabiola Cardia, riporta il nominativo di 58 persone fisiche, le quali risultano avere contribuito, per la maggioranza, con importi di non elevata entità.

Difatti, soltanto n. 11 soggetti hanno versato contributi per somme ricomprese tra € 2.000,00 ed € 5.000,00.

I contributi ricevuti sono stati riversati, in n. di 50, nel conto corrente postale dedicato, intestato al "Comitato Elettorale Movimento 5 Stelle Sardegna per Mario Puddu Presidente", mentre le restanti otto contribuzioni, per un totale di € 626,00, sono state in un primo tempo accreditate presso un conto Pay Pal e poi riversate, al netto delle commissioni, sul c/c postale dedicato, con tre bonifici.

A giustificazione delle spese sostenute - contenute entro il limite massimo ammissibile, calcolato ai sensi della L.R. n. 1/1994, art. 2 - sono state trasmesse fatture, ricevute di pagamento e copie di bonifici, per un totale di n. 23 pezze giustificative, la cui causale ha consentito l'attribuzione della spesa alla rispettiva tipologia, prevista dall'art. 11, comma 1, L. n. 515/1993, quale indicata dal firmatario del rendiconto. Nonostante la stragrande maggioranza delle fatture non sia quietanzata, il deposito dell'estratto conto ha consentito la verifica dell'effettivo pagamento delle spese elencate nel consuntivo.

Alcuni dei titoli di spesa esibiti risultano emessi in un periodo successivo alla consultazione elettorale, ovvero antecedente la convocazione dei comizi elettorali e, dunque, al di fuori dell'arco temporale individuabile ai sensi della L.R. n.1/1994, art. 12, comma 1bis.

In particolare, la fattura n. 6 del 20.11.2018, di importo pari a € 3.266,00 riporta la causale *Gestione pagine social networks per i mesi settembre /ottobre 2018* e, analogamente, la fattura n. 47 del 19.11.2018, di importo pari a 5.094,64, è riferita al *Coordinamento Ufficio stampa per i mesi settembre/ottobre 2018*. Entrambe, dunque, sono state emesse e saldate in un periodo senza dubbio antecedente la convocazione dei comizi elettorali, mentre la causale indicata ne esclude la riferibilità ed inerenza alla competizione elettorale. Pertanto, il Collegio ha ritenuto di non

poter considerare ammissibili tali spese, il cui importo totale è da rideterminarsi in € 24.555,52. Diverso discorso è a farsi in relazione alle seguenti fatture e pagamenti: a) n. 1551 del 26.02.2019, di € 1.445,70, emessa da Mi.No.Ter spa; b) n. 1 del 28.02.2019, importo € 3.062,00 emessa da Mario Enrico Gottardi; c) n. 61 del 04.03.2019, importo di € 591,70 emessa da Duplex Grandi Formati di Buffa Cristiano; d) n. 17 del 28.03.2019, importo € 2.148,69, emessa da Vito Biolchini e, infine, e) ricevuta del bonifico in favore del Comune di Cagliari del 09.05.2019, per Canone occupazione suolo pubblico.

Difatti, ancorché tali fatture siano state emesse e saldate in un periodo successivo alla chiusura della competizione elettorale il Collegio ha considerato di doverle ritenere ammissibili data l'inerenza alla competizione elettorale, tenuto conto, per un verso, della prassi, non inusuale, della fatturazione differita (ipotesi contemplata dall'articolo 21, comma 4, lett. a), del D.P.R. 633/72) e, per altro verso, del particolare oggetto delle fatture, chiaramente riferibile alle spese elettorali.

All'esito dell'esame vanno, dunque, rideterminate le poste relative al consuntivo, in ragione dell'espunzione delle spese sopra indicate, di talché l'ammontare **delle spese** effettive ed ammissibili va considerato **pari ad € 24.555,52**, mentre l'**avanzo** va rettificato in **€ 17.396,48**.

Può dunque concludersi nel senso che l'analisi del conto e dei documenti allegati, condotta nei limiti legislativi della verifica della legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato particolari profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, fatte salve le rettifiche apportate.

21 CAMPO PROGRESSISTA SARDEGNA

Accertato il mancato adempimento all'obbligo di presentazione del consuntivo, il Collegio ha assegnato il termine del 20 settembre 2019 per il deposito del rendiconto e delle pezze giustificative.

Il rappresentante legale e tesoriere del movimento, avv. Giuseppe Verona, ha provveduto, in data 6.09.2019, al deposito del rendiconto, che è stato acquisito agli atti del Collegio per il controllo delle spese elettorali con prot. 3694.

Il rendiconto risulta, pertanto, presentato oltre l'arco temporale stabilito ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 515/93, ma nei termini assegnati dal Collegio.

La copia del rendiconto, sottoscritta in originale ad opera del rappresentante legale e tesoriere del movimento, riporta entrate e spese, di identico importo, per €. 24.470,00, anche se la somma algebrica dei dati esposti nel rendiconto conduce al diverso ammontare di €. **24.710,00**, con una differenza pari ad €. 240,00.

È stata dichiarata la provenienza delle fonti di finanziamento da risorse proprie del partito, mentre le spese, contenute entro il limite massimo ammissibile, calcolato ai sensi della L.R. n. 1/1994, art. 2, sono state distinte per tipologia, in base alla classificazione di cui all'art. 11, comma 1, L. n. 515/1993. Risultano, inoltre, rendicontate spese forfettarie nella misura del 30% dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili, ai sensi dell'art. 11, comma 2, L. n. 515/1993, per l'importo di € 5.454,39.

Poiché al consuntivo non era stato allegato alcun elemento idoneo a comprovare l'oggetto delle spese e/o l'avvenuto pagamento delle stesse, con nota istruttoria del 30.04.2020 è stata chiesta l'esibizione della documentazione relativa.

In una prima risposta all'istruttoria (nota prot. n. 2493 del 22. 05.2020), è stato riconosciuto un errore di calcolo per eccesso per €. 240,00, imputati alla somma forfetaria di cui alla L. 515/93, art. 11, comma secondo (non più pari, dunque, ad €. 5.454,39, bensì ad €. 5.214,39).

Successivamente, con nota prot. n. 2742 del 1.06.2020, a seguito di richiesta di ulteriori specificazioni, è stato riformulato il rendiconto, con individuazione di voci di spesa non coincidenti con quelle inizialmente indicate.

Difatti, per le spese di cui alla L.515/1993, art. 11, comma 1, lett. a), tra l'importo dichiarato nell'originario rendiconto, di €. 8.681,60 ed il nuovo importo, di €. 8.854,10, è stata riscontrata una differenza pari ad €. 172,50; per le spese di cui al comma 1, lett. b), tra l'importo dichiarato nell'originario rendiconto, di €. 7.824,10 ed il nuovo importo, di €. 11.151,42, sussiste una differenza pari ad €. 3.327,32.

Infine, le spese del 30% a forfait dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili documentate (articolo 11, comma 2 della norma richiamata) nonostante la rettifica operata nella prima risposta all'istruttoria (che portava l'importo da €. 5.454,39 ad €. 5.214,39), nella nuova formulazione sono pari ad €. 480,00. Queste ultime sono imputate espressamente alla spesa sostenuta per il contratto di locazione della sede del partito, con riferimento al periodo della campagna elettorale, ovverosia i mesi di gennaio e febbraio 2019.

A dimostrazione della spesa è stato allegato il contratto di locazione del detto immobile con sede in piazza Gramsci a Cagliari, il cui canone ammonta ad €. 800,00 mensili. Dall'estratto

conto depositato, però, si evince che la spesa è stata regolarmente sostenuta per entrambe le mensilità, per l'ammontare complessivo di €. 1.600,00. Va, però precisato che il conto corrente bancario risulta essere quello intestato al partito, e non aperto in occasione della campagna elettorale.

Quanto alle spese di cui al comma 1 dell'art. 11 citato, esse sono state documentate con le fatture, le ricevute e copie di bonifici. Dall'esame di tali pezze giustificative è emerso che le fatture FE - 19/31 ed FE - 19/32 della Design Brothers S.r.l., di importo rispettivamente pari a €. 1.788,80 ed €. 44,20, recanti la causale "*Creatività, realizzazione grafica e impostazione grafica per campagna elettorale*" risultano essere state emesse in data 14.03.2019 e saldate in data 26.08.2019. Allo stesso modo, anche un bonifico in favore di un notaio, del 4.3.2019 e di importo pari ad € 240,00, per autentica di firme appare effettuato dopo la chiusura della campagna elettorale. Infine, sono state rilevate minime differenze tra l'importo contabilizzato e quello pagato in favore della PBM S.r.l. (rispettivamente €. 4.274,42 e €. 4.275,10), e per la locazione della sala meeting di Sviluppo Performance S.r.l. (€. 207,40, anziché 207,00).

Le entrate e spese contabilizzate nella nuova stesura del consuntivo, di pari importo, si attestano in €. 22.995,03, sebbene la somma algebrica delle singole voci di spesa riportate conduca al differente totale di €. 23.235,03, mentre dai calcoli operati dalla struttura di supporto del Collegio, sulla base delle contabili allegate, l'importo complessivamente speso è risultato pari a €. 24.356,11.

Al riguardo, va però precisato che non vi è certezza che tale somma sia interamente ascrivibile alla campagna elettorale, data la esistenza di spese riferibili al partito (in particolare, l'affitto della sede), e l'intestazione del conto corrente sempre al partito, non essendo detto conto dedicato alla campagna elettorale del 2019.

Conseguentemente, il Collegio ha ritenuto che il dato da prendere a riferimento, al fine di determinare le spese relative alla competizione elettorale, sia quello risultante dalla somma algebrica dei costi contabilizzati, ovvero €. 23.235,03.

Analogamente, per le entrate, va tenuto conto dei fondi che si è dichiarato essere stati messi a disposizione dal partito per la campagna elettorale.

Va, però, rilevato che la mancata apertura di un conto corrente dedicato comporta una commistione tra le entrate del partito e quelle destinate alla campagna elettorale, che non consente una chiara ricostruzione delle poste contabili.

Basta por mente alla circostanza che, con riferimento alle entrate, il conto in considerazione

riporta: a) al 31.12.2018, un saldo pari ad €. 6.384,24; b) erogazioni liberali effettuate da singoli soggetti, fino al 23.02.2019, portanti *l'esplicito riferimento alla campagna elettorale 2019*, per €. 12.225,00; c) erogazioni liberali prive di riferimenti alla campagna elettorale per €. 9.645,00, con un saldo complessivo al 31.12.2018 di €. 28.254,24. Va, altresì sottolineato che tra le erogazioni *prive di riferimenti alla campagna elettorale* vi sono contributi da parte di società per le quali il Collegio, stante la rilasciata attestazione del finanziamento della campagna con fondi del partito, non ha ritenuto doveroso esperire istruttoria.

All'esito della verifica sul consuntivo e sulla documentazione allegata vanno stigmatizzati: a) la mancata apertura, come previsto, di un conto corrente dedicato; b) la poca chiarezza nell'esposizione dei dati contabili, e la non certa riferibilità alla campagna elettorale di spese sostenute e/o finanziamenti ricevuti, in ragione della titolarità del conto corrente sul quale si è operato.

Vi è, infine, da rilevare che il Collegio ha ritenuto ammissibili anche le spese correlate alle fatture FE - 19/31, ed FE - 19/32 della Design Brothers S.r.l., di importo pari rispettivamente, a €. 1.788,80 e €. 44,20, emesse in data 14.03.2019, e saldate in data 26.08.2019, in ragione della prassi, non inusuale, della fatturazione differita e, per altro verso, del particolare oggetto delle fatture (*Creatività, realizzazione grafica e impostazione grafica per campagna elettorale*), chiaramente inerente alla competizione elettorale.

In ogni modo, l'importo complessivo **delle spese** sostenute va determinato in €. **23.235,03**, dovendosi rettificare sul punto il totale desumibile dal consuntivo, pari a €. 22.995,03, con una differenza pari a € 240,00, la cui copertura appare comunque garantita dalle disponibilità presenti nel conto corrente intestato al Partito.

22 UNIONE DEI SARDI

Il mandatario elettorale del partito, dott. Roberto Marcello Marchi, ha presentato nei termini di legge il consuntivo delle fonti di finanziamento e delle spese.

Il rendiconto è stato trasmesso alla Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Sardegna in data 14.05.2019, ed è stato acquisito agli atti del Collegio per il controllo delle spese elettorali con prot. n. 1944 del 27.05.2019.

La copia del rendiconto, sottoscritta in originale ad opera del mandatario elettorale del partito, riporta entrate e spese, di identico importo, pari a € 8.760,00.

In relazione alle fonti di finanziamento, è stato dichiarato che il partito UDS ha provveduto, in

persona del suo legale rappresentante, on. Mario Floris, al finanziamento dell'intera campagna elettorale, mediante versamento sul conto corrente bancario dedicato dell'intera somma.

Per l'importo complessivo di €. 8.760,54, ripartito in nove assegni bancari tratti sul Banco di Sardegna spa - di importo corrispondente a ciascuna fattura emessa dai fornitori - sono stati effettuati tre distinti versamenti sul conto corrente dedicato.

Le spese, contenute entro il limite massimo ammissibile, calcolato ai sensi della L.R. n. 1/1994, art. 2, sono interamente riconducibili a quelle di cui alla lettera a) dell'art. 11, comma 1, L. n. 515/1993 e sono state documentate con la trasmissione di nove fatture.

Ancorché alcune fatture non risultino quietanzate [nel dettaglio: 1) fattura n. 25 dell'11.02.2019, importo di € 1360,00; 2) fattura n. 38/001 del 04.02.2019, importo €. 208,00; 3) fattura n. 26/001 del 25.02.2019, importo €. 1.144,00] l'avvenuto deposito dell'estratto conto ha consentito di appurare che le stesse siano state effettivamente pagate.

Inoltre, una delle fatture risulta emessa e pagata in un periodo successivo alla chiusura della campagna elettorale (25.02.2019).

Il Collegio ha considerato di doverne, comunque, ritenere l'inerenza alla competizione elettorale, tenuto conto, per un verso, della prassi, non inusuale, della fatturazione differita e, per altro verso, del particolare oggetto della fattura (manifesti elettorali), chiaramente riferibile alle spese elettorali ammesse.

Nel rendiconto, infine, è stato detratto a titolo di "spese bancarie" l'importo di €. 2,96, di talché l'importo complessivo delle spese sostenute risulta ammontare a €. 8.763,50.

In conclusione, l'analisi complessiva del conto consuntivo, condotta nei limiti legislativi della verifica della legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato profili particolari di difformità rispetto alla disciplina in materia, né irregolarità non superabili nella documentazione prodotta.

23 RIFORMATORI SARDI

Il Presidente del partito Riformatori Sardi, avv. Roberto Carlo Frongia, unitamente al mandatario elettorale, Mara Lai, hanno sottoscritto il rendiconto delle spese elettorali, depositato ed acquisito agli atti del Collegio per il controllo delle spese elettorali in data 30.05.2019, prot. n. 2007. Il rendiconto risulta, pertanto, presentato oltre l'arco temporale stabilito ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 515/93

Sono state esposte entrate per €. 23.000,00 e spese per € 22.934,64, con un avanzo pari a €. 65,36.

Le fonti di finanziamento sono costituite da libere contribuzioni in denaro, versate sul conto corrente bancario dedicato alla campagna elettorale, dal Partito Riformatori Sardi per l'Europa, per € 2.000,00, e da due società per la restante parte (Nuova Casa di cura S.r.l., per € 20.000,00; Novauto S.r.l., per € 1.000,00).

Il conto corrente dedicato è stato aperto in data 31.01.2019, presso la Banca di Cagliari Credito Cooperativo. È altresì stata attivata, in data 4.02.2019, una carta prepagata denominata "TASCA", intestata al mandatario elettorale Mara Lai, con addebito sul conto corrente dedicato, per il pagamento delle fatture relative all'acquisto delle inserzioni sul social network Facebook. Dall'estratto conto risultano i versamenti, in entrata e a mezzo bonifico, effettuati nell'arco temporale della campagna elettorale dai tre sostenitori del partito.

Il conto corrente bancario è stato estinto in data 9.04.2019, e la carta prepagata è stata annullata in data 8.04.2019.

In relazione ai contributi versati dalle società, risultando incompleta la documentazione (per il contributo della Nuova Casa di cura S.r.l. era stata trasmessa la copia del verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione della società, tenutasi in data 28.01.2019, ma non la dimostrazione dell'iscrizione delle somme elargite nel bilancio della società, come richiesto dall'art. 7 della Legge n. 195 del 2 maggio 1974, mentre per il contributo della Novauto S.r.l. era stata esibita la sola dichiarazione del Presidente e del Mandatario del partito), con nota istruttoria del 4.05.2020 è stata richiesta la documentazione idonea a giustificare le elargizioni ad opera delle società, prevista dall'art. 7 della legge n.195 del 1974, ovvero deliberazione assembleare (o determina dell'amministratore unico investito dei relativi poteri), con riferimento al contributo della società Novauto S.r.l, e regolare iscrizione della posta in bilancio, per entrambe le società contribuenti.

All'istruttoria è stata data risposta con nota prot. n. 2798 del 6.06.2020, con la quale è stata trasmessa la dichiarazione del Presidente del CDA della Nuova Casa di cura S.r.l., idonea a dare dimostrazione dell'iscrizione delle somme elargite nel bilancio societario.

In relazione alla contribuzione della Novauto S.r.l., è stata allegata la sola documentazione attestante l'iscrizione delle somme nel bilancio della società, di talché, con nota istruttoria del 6.07.2020 il Collegio ha reiterato la richiesta di esibizione della dichiarazione dell'amministratore della medesima società, attestante la volontà liberale a beneficio del partito in occasione della campagna elettorale, documentazione che è stata compiutamente trasmessa in allegato alla nota di risposta prot. n. 4258 del 27.07.2020.

Avuto riguardo alle spese va rilevato che le stesse, contenute entro il limite massimo ammissibile, calcolato ai sensi della L.R. n. 1/1994, art. 2, sono interamente riconducibili a quelle di cui alle lettere a), per € 13.517,88, e b), per € 9.299,52, dell'art. 11, comma 1, L. n. 515/1993, per un totale di € 22.817,40. Sono state, inoltre, rendicontate spese forfettarie, al di sotto del 30% dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili, ai sensi dell'art. 11, comma 2, L. n. 515/1993, per l'importo di € 117,24.

Le spese sono state documentate con la trasmissione di n. 23 atti fiscali in originale (fatture e/o ricevute di bonifici), sui quali è stata apposta, sempre in originale, la sigla del Presidente del partito.

Il deposito dell'estratto conto ha consentito la verifica dell'effettivo pagamento delle spese elencate nel consuntivo, fatta eccezione per le fatture n. 111 e 112, emesse in data 20.02.2019 dalla Sigma Industria grafica S.r.l., di importo pari a € 1.086,80 e € 820,56, entrambe esponenti l'oggetto "materiale elettorale," per le quali, all'atto del deposito del rendiconto, il Presidente del partito ha dichiarato che *"saranno saldate con addebito sul conto corrente del partito Riformatori Sardi per l'Europa"*. In detto conto corrente, alla data di chiusura del c/c dedicato alla campagna elettorale, sono confluiti € 1.896,93, corrispondenti alla somma delle due fatture, che costituiscono il saldo positivo del conto al momento dell'estinzione.

Il Collegio ha comunque ritenuto di dover ammettere le spese correlate alle fatture di cui sopra, emesse nel corso della campagna elettorale ed aventi oggetto chiaramente riferibile alla stessa. Inoltre, vi erano i fondi necessari, nel conto dedicato, per garantirne la copertura.

Anche altre spese non sono state sostenute nell'arco temporale individuato dalla L.R. n.1/1994, art. 12, comma 1bis.

In particolare, la fattura n. 751739 del 25.02.2019, della A. Manzoni & C. spa, di importo pari a € 1.872,08, è stata emessa successivamente al 23 febbraio 2019, termine di fine campagna elettorale, ma risulta saldata prima dell'emissione (il 21.02.2019), nell'arco temporale di svolgimento della campagna medesima.

Invece, le fatture n. 347 del 22.02.2019, Nuove Grafiche Puddu S.r.l., di € 104,00; n. 427 del 22.02.2019, Grafiche Ghiani S.r.l., di € 546,00 e, infine la n. FBADS - 496 -100568801, Facebook, di € 940,51, sono state emesse nel corso della campagna elettorale, ma saldate in un periodo successivo alla chiusura della medesima (rispettivamente il 27.02.2019 le prime due e il 6.03.2019 la terza). Infine, la fatt. n. 1/2019/IMM del 9.03.2019, Events Location di Anna Paola Pinna, di € 156,00 è stata emessa il 9.03.2019 e saldata il 26.03.2019.

Ancorché tali fatture siano state emesse e/o saldate fuori dall'arco temporale di riferimento, il Collegio ha considerato di doverne comunque ritenere l'inerenza alla competizione elettorale, tenuto conto, per un verso, della prassi, non inusuale, della fatturazione differita (ipotesi contemplata dall'articolo 21, comma 4, lett. a), del D.P.R. 633/72, ai sensi del quale è possibile emettere fatture differite per le prestazioni di servizi) e, per altro verso, del particolare oggetto delle fatture, chiaramente riferibile alle spese elettorali ammesse.

Non si è ritenuto, infine, di dover esperire istruttoria in ordine alle divergenze rilevate dal raffronto tra le somme esposte nella fattura n. 638/DF del 20.02.2019, emessa dalla PBM S.r.l. per Pubblicità elettorale (importo € 4.992,20) ed il relativo bonifico, eseguito in un momento antecedente l'emissione del documento fiscale (15.02.2019), che presenta un importo inferiore di €. 18,94. Ciò in quanto la rilevata discrasia parrebbe dovuta alla circostanza che un importo pari ad €. 105,00, esposto in fattura, è stato assoggettato alla percentuale IVA del 22%, anziché del 4%, come da ricevuta non fiscale emessa contestualmente al bonifico.

All'esito della verifica non si evidenziano particolari profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese sostenute per la campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, se non quelle dettagliatamente indicate, riferite alla fatturazione differita, né irregolarità nella documentazione prodotta dal movimento.

24 PARTITO DEMOCRATICO DELLA REGIONE SARDEGNA

Il Tesoriere e legale rappresentante della lista "Partito Democratico della Regione Sardegna", dott. Franco Pinna, ha depositato nei termini di legge il rendiconto delle spese elettorali (conto depositato presso la Sezione Giurisdizionale della Sezione Sardegna in data 17.05.2019 e acquisito agli atti del Collegio per il controllo delle spese elettorali il 27.05.2019, prot. n. 1946).

Il rendiconto, sottoscritto in originale ad opera del Tesoriere e legale rappresentante del partito, espone entrate per €. 54.879,19 e spese di corrispondente importo, per cui si registra un saldo di €. 0.00.

Le entrate sono costituite da mezzi propri del PD regionale, per l'importo di €. 53.979,19, e mezzi propri dei PD provinciali, per l'importo di €. 900,00. La provenienza dei finanziamenti dai fondi del partito (riferiti alla disponibilità finanziaria al 31 dicembre 2018 presso i c/c bancari del partito, sia regionale che provinciale) è stata confermata dalle dichiarazioni rese dal Tesoriere e legale rappresentante del Partito Democratico della Regione Sardegna, nonché dal legale rappresentante del Partito Democratico della Provincia di Cagliari.

Le spese, contenute entro il limite massimo ammissibile, calcolato ai sensi della L.R. n. 1/1994, art. 2, sono riconducibili a quelle indicate dall'art. 11, comma 1, L. n. 515/1993. Sono state, inoltre, rendicontate spese non sostenute direttamente dai PD Provinciali, per €. 900,00.

Le spese sostenute sono state documentate con copie conformi all'originale di fatture, ricevute e bonifici; la somma delle spese, effettuata in base ai titoli esibiti, si presenta leggermente differente rispetto a quella esposta nel rendiconto, essendo pari a €. 54.878,66 (differenza per difetto di €. 0,53). Nonostante non sia stata allegata copia dei conti correnti riferibili alla lista PD per la Regione Sardegna, il deposito della copia dei bonifici e delle fatture quietanzate ha consentito la verifica dell'effettivo pagamento delle spese elencate nel consuntivo, fatta eccezione per le spese per il personale, di cui si dirà in appresso.

La causale della spesa, esposta in ciascun titolo di pagamento, ne ha consentito l'attribuzione alla rispettiva tipologia, prevista dall'art. 11, comma 1, L. n. 515/1993, quale indicata dal firmatario del rendiconto.

Va, però, evidenziato che numerose fatture e/o ricevute sono state emesse in un periodo rispettivamente successivo alla consultazione elettorale, ovvero antecedente la convocazione dei comizi elettorali, del 28.12.2018 e, dunque, al di fuori dell'arco temporale individuabile ai sensi della L.R. n.1/1994, art. 12, comma 1bis.

Nel dettaglio: a) la fattura n. 153, SP Grafic di Stefano Pisu, di importo pari a €. 499,20, risulta emessa il 05.12.2018 e saldata il 14.01.2019; b) la fattura n. 346 Serv. IM. Snc di Perra, di €. 416,00, è stata emessa il 13.12.2018 e pagata il 01.02.2019; c) la fattura n. 135, MC Studio grafico, di €. 561,00 è stata emessa il 05.12.2018, e pagata il 14.03.2019; d) la fattura n. 35, COM. UNICO S.r.l., di €. 7.800,00, è stata emessa il 21.12.2018, e pagata il 24.12.2018; e) la fattura n. 36, COM. UNICO S.r.l., di €. 7.800,00, è stata emessa il 21.12.2018 e pagata il 23.01.2019; f) la fattura n. 55, Teatro di Sardegna, di €. 312,00, è stata emessa il 08.04.2019 e pagata in pari data; g) la ricevuta 19-0006 AGIS - CAD, di €. 1.573,52, datata 01.03.2019, è stata pagata il 25.02.2019; h) la fattura n. 3, COM. UNICO S.r.l., di €. 7.800,00, è stata emessa il 16.03.2019 e pagata il 20.02.2019; i) la fattura n. 7 COM. UNICO S.r.l., di €. 4.160,00, è stata emessa il 07.05.2019 e pagata il 03.05.2019; l) la fattura n. 323, Nuove Grafiche Puddu, di €. 3.603,60, è stata emessa il 20.02.2019, e saldata il 21.03.2019; m) la fattura n. 72, Litotipografia Trudu S.r.l., di €. 999,44, è stata emessa il 19.02.2019, e saldata il 30.04.2019; n) la ricevuta Cardia Enzo, di €. 470,00, è stata emessa il 10.02.2019 e saldata il 04.04.2019; o) la fattura n. 5, DAC Services, di €. 900,00, è stata emessa il 10.02.2019, e saldata il 14.03.2019.

Ancorché tali fatture siano state emesse e/o saldate fuori dall'arco temporale di riferimento, il Collegio, per la quasi totalità delle stesse, ha considerato di doverne comunque ritenere l'inerenza alla competizione elettorale, tenuto conto, per un verso, della prassi, non inusuale, della fatturazione differita (ipotesi contemplata dall'articolo 21, comma 4, lett. a), del D.P.R. 633/72) e, per altro verso, del particolare oggetto delle fatture, chiaramente riferibile alle spese elettorali ammesse.

Difatti, non è stata ritenuta ammissibile la spesa di cui alla fattura n. 7 COM.UNICO S.r.l., di €. 4.160,00, emessa il 07.05.2019 e pagata il 03.05.2019, dato il ripetersi delle prestazioni della società, il che fa presumere che trattasi di attività di consulenza svolta regolarmente e, dunque, non riferibile esclusivamente alla campagna elettorale.

Parte delle spese hanno riguardato il pagamento delle competenze stipendiali per il personale dipendente assunto dal partito, per i mesi di gennaio e febbraio 2019.

I documenti fiscali a tal fine allegati, per il complessivo importo di €. 9.757,04, risultavano saldati solo parzialmente, essendo stata data dimostrazione dell'avvenuto pagamento dello stipendio di gennaio per una dipendente e di quello di febbraio per l'altra.

Nonostante l'esibizione della quietanza del mod. F24, in data 15.03.2019, a titolo di contributi per lavoratori dipendenti, le spese sostenute per il personale nel corso della campagna elettorale sono state dimostrate solo in parte.

Conseguentemente, con nota istruttoria del 4.05.2020 il Collegio ha chiesto elementi sull'avvenuto integrale versamento delle competenze dovute al personale, con l'esibizione degli atti giustificativi della spesa, nonché la trasmissione degli estratti conto relativi alla campagna elettorale, utile al fine di verificare i movimenti in entrata e la reale spendita delle spese per il personale.

La documentazione richiesta è stata trasmessa con nota prot. n. 2773 del 3.06.2020.

L'esibizione degli estratti dei conti correnti intestati al Partito Democratico della Provincia di Cagliari e al Partito Democratico della Regione Sardegna ha confermato i dati esposti nel consuntivo, e la provenienza dei finanziamenti da quote di tesseramento degli associati o donazioni liberali di singoli soggetti, ovviamente non espressamente riferibili alla campagna elettorale (in particolare, le quote di tesseramento sono entrate proprie del partito e non specificamente finalizzate).

Quanto alle spese stipendiali, all'esito dell'istruttoria è stata fornita la prova, mediante bonifico, del pagamento degli stipendi netti delle due dipendenti con riferimento ai mesi di gennaio e febbraio 2019.

È stata, altresì, data prova dell'avvenuto versamento, con due distinti modelli F24, della totalità dei contributi e degli oneri fiscali relativi alle due posizioni lavorative per i mesi di riferimento, fatta eccezione per l'importo dovuto a titolo di INAIL.

Permanendo, inoltre, alcune differenze in relazione all'erogazione dello stipendio nei confronti di una dipendente (in ragione dell'assunzione con contratto *part time* al 50%), con nota prot. 3593 del 7 luglio 2020, è stata depositata una dichiarazione integrativa relativa alla retribuzione lorda mensile effettivamente versata, ed è stata fornita la prova dell'avvenuto pagamento dei contributi INAIL.

Permane, comunque, una differenza tra il complessivo importo delle spese contabilizzate nel rendiconto depositato (€ 54.878,66) e quello desumibile dalla documentazione e dalle dichiarazioni da ultimo rese, che risulta essere stato effettivamente versato (€54.587,99). Tale differenza pari a € 290,67 è interamente ascrivibile alle spese stipendiali.

All'esito della verifica vanno, dunque, rideterminate le poste relative al consuntivo, in ragione dell'espunzione della spesa di cui alla fattura n. 7 del 07.05.2019, di € 4.160,00, e dello stralcio della quota parte di spese riferibili al personale, non effettivamente sostenuta, ovvero € 290,67.

Conseguentemente, l'ammontare **delle spese** effettive ed ammissibili va considerato pari **ad € 50.427,99**, mentre va registrata l'esistenza di un **avanzo per € 4.450,67**.

Può dunque concludersi nel senso che l'analisi del conto e dei documenti allegati, condotta nei limiti legislativi della verifica della legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato particolari profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, fatte salve le rettifiche apportate.

25 LEGA NORD

Il Consuntivo delle fonti di finanziamento e delle spese sostenute, sottoscritto dall'On. Giulio Cementero, in qualità di Segretario Amministrativo Federale del movimento Partito Lega Nord, è stato trasmesso alla Sezione di Controllo per la regione Sardegna (pec del 18 maggio 2019) ed acquisito al protocollo della Sezione Giurisdizionale per la Sardegna il 27 maggio 2019, prot. n.

0001948.

La presentazione del rendiconto risulta, pertanto, essere avvenuta nei termini di legge.

Sono state dichiarate fonti di finanziamento, per l'intera campagna elettorale, per complessivi euro 9.764,80, provenienti da mezzi propri del partito, e spese per euro 9.764,80.

Il rendiconto, recante il quadro riepilogativo delle entrate, distinte in base alla provenienza dell'apporto, e delle spese, suddivise in base alle tipologie di cui all'art. 11 co.1 della L. 515/93, le fatture esibite e le copie dei bonifici disposti a saldo delle medesime hanno consentito una puntuale verifica delle entrate effettivamente disponibili e la valutazione dell'inerenza sotto il profilo temporale ed oggettivo delle spese effettuate.

Le fonti di finanziamento, per l'intero importo contabilizzato, sono costituite da **risorse proprie**. Versando in ipotesi di c.d. autofinanziamento la dichiarazione del rendicontante di aver attinto a fonti del partito va considerata idonea a dare prova della copertura delle spese, fino al corrispondente ammontare (cfr. Corte di Cassazione, sentenza 18 febbraio 1999, n. 1352). I finanziamenti considerati sono risultati sufficienti a dare integrale copertura alle spese sostenute.

Queste ultime sono interamente riconducibili alle spese di cui alla lettera a) dell'art. 11, comma 1, della Legge n. 515/93 e sono state debitamente documentate. Inoltre, appaiono interamente riferibili alla campagna elettorale sia avuto riguardo all'oggetto che considerando l'arco temporale di riferimento.

In conclusione, l'analisi del conto e dei documenti allegati, condotta nei limiti legislativi della verifica della legittimità delle spese e della regolarità della documentazione, non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Come ampiamente accennato, il Collegio ha condotto il controllo sui consuntivi delle spese elettorali sostenute, e sulle relative fonti di finanziamento, presentati dalle formazioni politiche partecipanti alle elezioni per il rinnovo del Presidente e del Consiglio regionale della Sardegna. All'esito dell'esame si impongono alcune considerazioni di carattere generale dettate, per un verso, dalla stratificazione di disposizioni normative non sempre coerenti e, per altro profilo, dalla inadeguatezza delle leggi di riferimento nel mutato contesto sociale, con particolare riferimento all'evolversi, in tempi sempre più rapidi, degli strumenti di comunicazione e delle nuove modalità con cui può darsi vita a formazioni politiche.

Il punto di partenza non può che essere, all'evidenza, la mancanza nell'ordinamento italiano di regole dettate per la costituzione dei singoli schieramenti o movimenti partitici e, con essa, per la individuazione dei rispettivi rappresentanti legali.

È noto, difatti, che ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione i partiti sono libere associazioni di persone le quali, attraverso dinamiche democratiche, concorrono *a determinare la politica nazionale*.

È altresì noto che l'inquadramento in siffatta categoria civilistica, ovvero quella delle associazioni private non riconosciute (associazione di fatto) trova radice nell'antefatto storico, risalente al periodo fascista, della esperienza del partito e del sindacato unico.

Se, dunque, per un verso, va riconosciuta all'uso degli strumenti propri del diritto comune la ineludibile funzione di garantire la libertà dall'ingerenza dello Stato e, con essa, il pluralismo politico, per altro verso e ai fini qui di interesse, viene a mancare una piena trasparenza interna delle singole formazioni, così rendendo difficoltosa l'individuazione dei rappresentanti legali e/o responsabili dei movimenti cui indirizzare la richiesta di presentazione del rendiconto.

Tale aspetto, che emerge con piena evidenza dalla descrizione dell'attività del Collegio, svolta in precedenza, appare vieppiù incisivo nell'attuale situazione che vede, accanto alla tradizionale figura del partito politico, adeguatamente strutturato e fisicamente presente nel territorio, la diffusione di diversi movimenti, anch'essi portatori di meritevoli interessi politici e di istanze e bisogni dei cittadini, privi sia di una struttura di supporto, che di una sede materiale, la cui creazione ha avuto luogo con l'utilizzo degli strumenti offerti dal web, e la cui campagna elettorale è stata attuata per il tramite dei social network.

E' pertanto rilevabile una disarmonia tra le norme che disciplinano i controlli sulle spese elettorali e il processo, ancora *in fieri*, che si potrebbe definire di "dematerializzazione o

smaterializzazione” delle formazioni politiche, posto che tali norme, anche in ragione del periodo in cui sono state adottate, paiono modellate su movimenti e partiti dotati di un solido apparato organizzativo, in grado di far fronte ai numerosi obblighi imposti dalla normativa di riferimento, resi vieppiù stringenti in prosieguo di tempo.

Vi è da sottolineare che tali obblighi, ivi compresi quelli di rendere conto delle spese e dei finanziamenti ricevuti, sia in occasione delle competizioni elettorali, sia in linea generale, nascono da un’esigenza, per così dire, esterna alla struttura del partito/movimento e paiono dirette a rendere visibili e trasparenti i finanziamenti ricevuti così come le spese sostenute.

Peraltro, sulla stratificazione normativa che a tali fini è dato riscontrare si impongono alcune considerazioni.

I tempi e modi con i quali gli interventi legislativi si sono succeduti denotano chiaramente lo scopo di prevenire ed evitare fenomeni corruttivi e, sotto altro profilo, paiono tesi ad affrontare e risolvere le crisi di credibilità che, in diverse occasioni, hanno interessato la classe politica.

Basti por mente alla circostanza che il primo intervento (legge del 2 maggio 1974 n. 195) aveva introdotto il finanziamento pubblico a seguito di alcuni scandali conseguenti all’elargizione di prebende ad opera di privati, e che l’abolizione dei contributi pubblici diretti ai partiti, e la loro sostituzione con agevolazioni fiscali per la contribuzione volontaria dei cittadini, ha avuto compimento con il D.L. n. 149 del 2013, convertito con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 13 mentre, in precedenza, la L. n. 96/2012 aveva affiancato al sistema dei rimborsi elettorali il cofinanziamento statale, in proporzione all’ammontare dell’autofinanziamento dei partiti.

Della L. n. 96/2012 è rimasta in vigore la parte relativa alla trasparenza e ai controlli dei bilanci (cfr. istituzione del Registro nazionale dei partiti politici; realizzazione da parte di ciascun partito di un sito internet dal quale devono risultare le informazioni relative all’assetto statutario, agli organi associativi, al funzionamento interno e ai bilanci; l’estensione delle funzioni di controllo della Commissione di garanzia sui bilanci dei partiti; l’introduzione di un tetto alle donazioni pari a 100 mila euro etc.).

In disparte le altre disposizioni che, nel corso degli anni sono intervenute allo scopo di regolare l’aspetto del finanziamento (cfr. L. 190/2014; D.L. 192/2014), va osservato che, sul fronte del controllo dei bilanci dei partiti e, in correlazione, dei “bilanci elettorali”, il sistema che appare delineato, dopo l’adozione della L. 9 gennaio 2019, n. 3 e del D.L. n. 34/2019, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sconta la frammentarietà e la disorganicità di norme dirette ad altro fine ma che, innegabilmente, sortiscono effetti anche per l’aspetto che riguarda, nella

specie il controllo demandato a questo Collegio.

Il controllo da svolgersi sui bilanci opera, difatti, su piani separati e non comunicanti, essendo previsto: a) un controllo sul bilancio del partito ad opera della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, la quale ha elaborato recenti «*Linee guida per la redazione e presentazione dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici*»; cfr. deliberazione 3 maggio 2016, n. 2; b) un controllo sui rendiconti presentati dal singolo candidato, la cui competenza è rimessa al Collegio regionale di garanzia elettorale, istituito presso la corte di appello o, in mancanza, presso il tribunale del capoluogo di ciascuna regione, ai sensi dell'art. 13 della L. 10 dicembre 1993, n. 515; c) un controllo da eseguirsi sui conti consuntivi delle spese sostenute dai partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati nella campagna elettorale, rimesso alla Corte dei conti, ai sensi dell'art. 12 della L. 515/1993 cit..

Orbene, mentre il controllo sui bilanci dei partiti/movimenti opera su un documento analitico, consolidato, certificato, e verificato da un organismo indipendente, sia il controllo sul rendiconto elettorale del candidato che quello sul rendiconto del partito vengono esercitati su un piano differente.

In particolare, il rendiconto soggetto all'esame del Collegio (così come quello del candidato), appare privo di certificazione e di legami con il consuntivo complessivo della gestione del partito e, per espressa disposizione normativa, è limitato *alla verifica della conformità alla legge delle spese sostenute e della regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse* (cfr. art. 12).

Pertanto, il controllo può definirsi meramente formale, potendosi verificare, al più, le fonti di finanziamento dichiarate, il rispetto del limite massimo di spesa, l'inerenza delle spese rendicontate alla competizione elettorale e la congruità fra le dichiarazioni rese e la documentazione trasmessa a supporto.

In particolare, poi, per ciò che attiene ai finanziamenti, la dichiarazione di aver fatto fronte alle spese elettorali con fondi provenienti dal partito è, come si è visto, sufficiente a dare prova della totale copertura delle spese, mentre, in caso di dichiarazione di assenza di spese, la mancanza di raccordo tra le varie tipologie di controllo sui rendiconti, impedisce che se ne possa riscontrare la veridicità (così come, del resto, in relazione alla provenienza dei fondi dal partito).

In buona sostanza, come già emerso in altre occasioni (cfr. deliberazione del Collegio di controllo sulle spese elettorali per il rinnovo dei Consigli Regionali del Lazio, della Lombardia

e del Molise, n. 9 CSE Pol-Reg 2018 dell'11 settembre 2019) *dato che le entrate non sono finalizzate ad uno scopo preciso, e che il rapporto fra finanziamenti e spese non è oggettivo, viene rimesso alla ricostruzione del dichiarante, libero di selezionare fra gli apporti quelli la cui somma corrisponde alle spese denunciate, rimanendo ignoti i contributi non rivelati, perché superflui per bilanciare attivo e passivo.*

Tale aspetto riverbera i suoi effetti anche sul previsto regime sanzionatorio la cui operatività rimane incerta e, a sua volta, rimessa agli stessi soggetti che dovrebbero subirne le conseguenze.

In tale contesto, gli stringenti limiti posti in materia di finanziamento (si pensi alle cautele che circondano le contribuzioni da parte di società) e i correlati obblighi di trasparenza non possono trovare piena attuazione.


Sotto differente profilo, va osservato che la stratificazione normativa non ha portato chiarezza in relazione ai tempi e modi che devono assistere la presentazione del rendiconto delle spese elettorali.

Questo Collegio ha ovviato a tale inconveniente fornendo un fac-simile del modello di rendiconto, ma permangono tutte le evidenziate criticità vuoi in ordine ai tempi di presentazione, vuoi in ordine all'organo cui i rendiconti medesimi devono essere trasmessi (è capitato che taluno abbia ritenuto di aver assolto l'onere presentando il rendiconto delle spese sostenute dall'unico candidato).

Sarebbe, pertanto, auspicabile una reale semplificazione normativa, che fornisca adeguati dettami non solo per i partiti "tradizionali", ma anche, e soprattutto, per i movimenti e schieramenti non iscritti nel registro e il cui statuto non risulta indicato, al fine di garantire: a) una corretta informazione sugli obblighi di rendicontazione e sulla necessità di individuare, prima della tornata elettorale, un responsabile o un rappresentante legale per i correlati adempimenti; b) altrettanto chiara indicazione sui tempi e modi del deposito dei rendiconti; c) l'adozione di una modulistica comune; d) l'elaborazione di criteri utili a distinguere le spese riferibili ai singoli candidati da quelle riferibili alla lista.


Sarebbe, del pari, auspicabile un complessivo riordino della materia, con disposizioni idonee a garantire *il coordinamento e razionalizzazione delle istituzioni operanti nel settore, sia sul piano normativo sia su quello operativo, che il G.R.E.C.O. continua a indicare come una misura ineludibile per garantire l'effettività della vigilanza sul finanziamento ai partiti* (cfr. deliberazione del Collegio di controllo n. 9 CSE Pol-Reg 2018 dell'11 settembre 2019).

Grafico 2 - Tipologia del finanziamento dei partiti



Fonte/Origine dei dati Consuntivi depositati dai partiti partecipanti alle elezioni del 24 febbraio 2020

Grafico 2 - Tipologia della spesa sostenuta dai partiti



CORTE DEI CONTI - CENTRO UNICO PER LA FOTORIPRODUZIONE E LA STAMPA - ROMA

